m amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0001597.23-01-2018
Si prega cortesemente di visionare documentazione allegata, inerente quanto espresso

in Oggetto:

Grazie

Distinti saluti

Modulo per la presentazione delle osservazioni per i piani/programmi/progetti sottoposti a procedimenti di valutazione ambientale di competenza statale

Presentazione di osservazioni relative alla procedura di:

□ Valutazione Ambientale Strategica (VAS) – art.14 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) – art.24 co.3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

□ Verifica di Assoggettabilità alla VIA – art.19 co.4 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.

(Barrare la casella di interesse)

II Sottoscritto

(Nel caso di persona fisica, in forma singola o associata)

Il Sottoscritto Alessandro Lanci


in qualità di legale rappresentante dell'Associazione **NUOVO SENSO CIVICO- ONLUS** Via C. Marciani, 59 LANCIANO (CH) - (P.IVA: 02260470691)

(Nel caso di persona giuridica - società, ente, associazione, altro)

PRESENTA

ai sensi del D.Lgs.152/2006, le seguenti osservazioni al

□ Piano/Programma, sotto indicato



(Barrare la casella di interesse)

PROGETTO DI SVILUPPO CONCESSIONE "COLLE SANTO"; PROVINCIA DI CHIETI, REGIONE ABRUZZO.

Il progetto prevede:

- la messa in produzione dei pozzi esistenti Monte Pallano 1 e 2, la perforazione e completamento di due nuovi pozzi Monte Pallano 3 e 4 e l'eventuale perforazione di un ulteriore pozzo Monte Pallano 5
- la costruzione di un gasdotto di circa 21 km e di una centrale di trattamento gas nell'area industriale del comune di Paglieta. Proponente CMI Energia S.p.A.

OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI

(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):

Aspetti di carattere generale (es. struttura e contenuti della documentazione, finalità, aspetti procedurali)
Aspetti programmatici (coerenza tra piano/programma/progetto e gli atti di pianificazione/programmazione territoriale/settoriale)

Aspetti progettuali (proposte progettuali o proposte di azioni del Piano/Programma in funzione delle probabili ricadute ambientali)

Aspetti ambientali (relazioni/impatti tra il piano/programma/progetto e fattori/componenti ambientali)

Altro (specificare)

ASPETTI AMBIENTALI OGGETTO DELLE OSSERVAZIONI


(Barrare le caselle di interesse; è possibile selezionare più caselle):



Atmosfera
Ambiente idrico
Suolo e sottosuolo

Rumore, vibrazioni, radiazioni

Biodiversità (vegetazione, flora, fauna, ecosistemi)



TESTO DELL' OSSERVAZIONE

Quanto osservato è contenuto nel documento che si allega al presente modulo denominato "

Osservazioni alle integrazioni documentali richieste con nota MATTM DVD 2017 0022746 del 04.10.2017;

Procedimento di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi del d.lgs. 152/06 e ss mm ii "Progetto di sviluppo concessione *Colle Santo*". Proponente CMI Energia spa" e le relative note poste in calce.

Costituiscono parte integrante del documento sopra richiamato :

- doc 1 Osservazioni DVA. Registro. Ufficiale. I. 0021390-in data 29 08 2016;
- Doc. 2 Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n.2495 del 18 05 2015.

Il Sottoscritto dichiara di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 24, comma 7 e dell'art.19 comma 13, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., le presenti osservazioni e gli eventuali allegati tecnici saranno pubblicati sul Portale delle valutazioni ambientali VAS-VIA del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (www.va.minambiente.it).

Tutti i campi del presente modulo devono essere debitamente compilati. In assenza di completa compilazione del modulo l'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare se i dati forniti risultano sufficienti al fine di dare seguito alle successive azioni di competenza.

ELENCO ALLEGATI

Allegato 1 - Dati personali del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 2 - Copia del documento di riconoscimento in corso del soggetto che presenta l'osservazione

Allegato 3 - Osservazioni alle integrazioni documentali richieste con nota MATTM DVD 2017 0022746 del 04.10.2017; Procedimento di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi del d.lgs. 152/06 e ss mm ii "Progetto di

sviluppo concessione *Colle Santo*". Proponente CMI Energia spa" e le relative note poste in calce

Allegato 4 - Osservazioni Associazione Nuovo senso Civico al progetto DVA. Registro.Ufficiale.I. 0021390data 29 08 2016

Allegato 5 - Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n.2495 del 18 05 2015.

(inserire numero e titolo dell'allegato tecnico se presente)

Luogo e data 23/01/2018 (inserire luogo e data)

Alessandro Lanci

residente dell'Associazione

(Firma)



Al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali - Divisione II Sistemi di Valutazione Ambientale

Via Cristoforo Colombo 44, 00147 Roma

 $\underline{DGS alvaguardia. Ambientale@PEC.min ambiente.it}$

Al Ministero dello Sviluppo Economico

dgrme.dg@pec.mise.gov.it

Osservazioni alle integrazioni documentali richieste con nota MATTM DVD 2017 0022746 del 04.10.2017; Procedimento di Valutazione Impatto Ambientale ai sensi del d.lgs. 152/06 e ss mm ii "Progetto di sviluppo concessione *Colle Santo*". Proponente CMI Energia srl (ex-spa).

Sommario: I. Osservazioni preliminari: Il progetto; Il contesto ambientale; L' istanza di coltivazione della concessione "Colle Santo" della proponente Forest CMI s.p.a; L' istanza di coltivazione della concessione "Colle Santo" della proponente CMI Energia s.r.l.; L'istanza di integrazioni documentali del MATTM - nota DVA prot. 22746 del 04.10.2017; Il titolo concessorio. II. Osservazioni alle integrazioni progettuali aggiunte all'istanza di "variazione del programma lavori" di CMI Energia ex-spa ora srl, Roma, in procedura VIA presso il MATTM nell'ambito del procedimento di Concessione di Coltivazione "Colle Santo", in prov. di Chieti. 05.01.2018. III. Conclusioni.

**** ****



In via preliminare si dichiara che costituiscono parte integrante del presente documento le osservazioni depositate dalla scrivente Associazione Nuovo Senso Civico, prot. DVA. Registro.Ufficiale.I. 0021390 in data 29 08 2016 (doc.1), i cui contenuti non risultano essere stati superati dalle controdeduzioni dalla CMI Energia s.p.a. e depositate in data 08 06 2017.

**** ****

I. Osservazioni preliminari

Il progetto.

Il progetto di sviluppo concessione "Colle Santo" proposto dalla CMI Energia s.r.l. (prima s.p.a) prevede la messa in produzione dei pozzi esistenti Monte Pallano 1 e 2, la perforazione e completamento di due nuovi pozzi Monte Pallano 3 e 4 e l'eventuale perforazione di un ulteriore pozzo Monte Pallano 5, la costruzione di un gasdotto di circa 21 km e di una centrale di trattamento gas nell'area industriale del comune di Paglieta. L'iniziativa prevede l'estrazione di circa 2 miliardi di Smc di gas dal sottosuolo.

Il contesto ambientale.

Al fine di condurre un'argomentazione il più possibile completa si richiamano alcuni aspetti morfologici dell'area interessata dal progetto ed alcune circostanze storiche in grado di contribuire ad evidenziare il fragile contesto territoriale.

Il giacimento di gas naturale "Colle Santo" è ubicato nella Provincia di Chieti, Regione Abruzzo, e si estende per 35,72 km2 nei Comuni di Archi, Atessa, Bomba, Pennadomo, Roccascalegna, Torricella Peligna, Villa Santa Maria, Colledimezzo.

L'ambito territoriale interessato ospita la diga artificiale in terra battuta denominata diga di Bomba.

L'azienda municipalizzata del comune di Roma, A.C.E.A. (Azienda Comunale Energia ed Acque), ottenne la concessione di sfruttamento, a scopo idroelettrico, delle risorse idriche sul fiume Sangro e dei suoi principali affluenti Aventino e Verde.



La diga, la cui costruzione risale al 1962, fornisce energia elettrica alla città di Roma ed ha ha una capienza massima di 80.000.000 mc di acqua.

Come già rilevato nelle osservazioni depositate al MATTM in data 29.08.2016, devono essere, ancora una volta, considerati i molteplici e diversi aspetti di fragilità del territorio. Aspetti che il CCR VIA Nazionale non può non e non deve ignorare anche in ragione della presenza della diga.

Va ribadito infatti che si tratta di un ambito geografico segnato da un profondo dissesto idrogeologico, testimoniato da un lungo catalogo di eventi franosi.

Non appare pleonastico rievocare alcuni dei maggiori fenomeni.

Nel 1819 e del 1829 due frane travolsero metà del paese di Bomba trascinandolo a valle. Proprio dopo questo evento vennero costruiti tre ordini di arconi che continuano a sostenere l'abitato.

Quella del 1973 che travolse il comune di Colledimezzo e costrinse l'Impresa INCISA, che stava realizzando il tratto di strada di Fondovalle Sangro, a rifare il progetto scavando una lunga galleria da Bomba a Colledimezzo.

Quella che, tra il 1974 e 1975 si verificò tra i paesi di Buonanotte (oggi Montebello sul Sangro) e Pennadomo che travolse la strada di collegamento tra Pennadomo e Villa S. Maria.

Gli interventi sulla strada non sono stati mai più eseguiti essendo la frana, di fatto, ancora attiva.

Quella che investì Bomba nel 1992. Solo l'intervento immediato, con numerosi mezzi meccanici, riuscì a circoscrivere il fenomeno franoso che aveva già lambito le prime abitazioni.

Inoltre la strada di accesso alla diga è del tutto dissestata come pure quella costruita nel 2009 sul lungolago tra Bomba e Colledimezzo, in occasione dei Giochi del Mediterraneo.

Infine una frana nel 1973 investì un imponente viadotto appena realizzato della fondovalle Sangro, spezzandone un pilone. L'opera fu abbandona. Oggi, a testimoniare che l'elevatissima criticità dell'assetto idrogeologico dell'area non fosse questione opinabile,

NUOVOSENSOCIVICO

Movimento Spontaneo di Cittadini Italiani

ONLUS

rimangono, a poche centinaia di metri dalla diga il pilone spezzato e il viadotto abbandonato. Monumento a perenne memoria dell'insipienza di certe classi dirigenti.

La documentazione della proponente, inoltre, non riporta la presenza nell'area di un sistema di faglie attive conosciute e denominate: *Deep Abruzzo Citeriore Basal Thrust* e *Shallow Abruzzo Citeriore Basal Thrust*.

Tali circostanze dimostrano la particolare fragilità dell'area interessata dal progetto proposta dalla CMI Energia s.r.l. L' attività estrattiva potrebbe quindi costituire un effetto moltiplicatore dei rischi anche di stabilità per la diga.

Come meglio si argomenterà in avanti la situazione è tale che, se si manifestassero segni di cedimento della diga, ci si troverebbe davanti un problema insormontabile, quello di smaltire rapidamente enorme massa d'acqua dell'invaso pari a 80 milioni dei metri cubi di acqua. Ad oggi nessuno può escludere che dall'attività estrattiva, in un area geografica così fragile, non possano derivare fenomeni rilevanti di subsidenza e quindi compromissione per le strutture e infrastrutture presenti nell'area, compresa la diga.

Insomma la catastrofe, considerate le conseguenze possibili anche sulla Valle del Sangro, area industriale più estesa del mezzogiorno d'Italia, non sarebbero paragonabili a quelle pur tragiche del Vajont.

Sul punto riteniamo che debba essere richiamata la lettera inviata nel 2010 al MISE e ad altre autorità da tal Nicola Berghella - tecnico già dipendente dell'ACEA- che ebbe a prestare la sua opera alla realizzazione della diga di Bomba. Berghella scongiurava gli organi competenti di non consentire trivelle ai piedi dell'invaso perché, come aveva potuto constare nel corso dei lavori, tutta l'area era fortemente franosa.

Riteniamo che già questi elementi siano sufficienti a dimostrare la incompatibilità ambientale del progetto.

L' istanza di coltivazione della concessione "Colle Santo" della proponente Forest CMI s.p.a;



Il giudizio non favorevole del CCR VIA Regione Abruzzo e la Sentenza del Consiglio di Stato n.2495 del 18.05.2015.

In data 20.02.2009 la Società Forest CMI spa ha presentato istanza di coltivazione della concessione "Colle Santo".

Conseguentemente il progetto è stato sottoposto, in data 15.03.2010 a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del d.lgs. 152/06 avanti al CCR VIA della Regione Abruzzo.

Il progetto, in esito alla richiamata proceduta è stato dichiarato incompatibile. Il CCR-VIA Regionale con il provvedimento n. 1929 del 10.04.2012 ha infatti espresso un parere non favorevole, giudizio poi confermato dai successivi provvedimenti del CCR-VIA (n. 2139 del 21.02.2013 e n. 2315 del 20.11.2013).

L'iter approvativo del progetto di sfruttamento del giacimento "Colle Santo" è stato anche oggetto di un pronunciamento del Consiglio di Stato.

Con sentenza n.2495 del 18 05 2015 il Consiglio di Stato ha confermato infatti la correttezza dei giudizi espressi dal CCR VIA della Regione Abruzzo.

La sentenza richiamata ha evidenziato in maniera inequivocabile la doverosa applicazione del principio di precauzione dato l'estremo pericolo derivante dagli effetti prodotti dai fenomeni di subsidenza in grado di provocare il crollo della diga

Si legge infatti "se si considerano poi l'irreversibilità dei fenomeni indotti dalla subsidenza in un'area caratterizzata da conclamati profili di fragilità, deve considerarsi ragionevole il ricorso del Comitato VIA al principio di precauzione nei termini sopra richiamati. In definitiva, a fronte del rischio di cedimento della diga e in considerazione delle più ampie esigenze di tutela ambientale e di incolumità pubblica, del tutto legittima appare, nell'esercizio di un potere latamente discrezionale non sindacabile nel merito in assenza di profili di sviamento e travisamento, la conclusione di matrice cautelativa cui è pervenuto il Comitato VIA. Osserva poi il collegio che l'onere motivazionale che incombe sull'amministrazione è stato adeguatamente assolto dal comitato procedente già in occasione del primo giudizio VIA negativo n.1929 del 2012 nel quale si dà conto dei timori connessi al



fenomeno della subsidenza legata all'estrazione del gas, specie in considerazione dell'ubicazione del giacimento al di sotto del lago e della diga in terra e delle conseguenze disastrose che potrebbero derivare da un eventuale crollo della diga. Timori, questi, che hanno reso doverosa la predisposizione di una tutela anticipata e legittima l'applicazione del principio di precauzione".

Va evidenziato come il Consiglio di Stato non solo abbia riconosciuto la legittimità dei giudizi non favorevoli formulati del CCR-VIA Regione Abruzzo ma abbia contestualmente dato rilievo e valore ad alcuni aspetti geomorfologici "caratteristici del sito" che rendono incompatibile il progetto.

Quanto sin qui argomentato rende evidente la non compatibilità ambientale del progetto per il quale si chiede un definitivo pronunciamento negativo del CCR VIA adito.

**** ****

L' istanza di coltivazione della concessione "Colle Santo" della proponente CMI Energia s.r.l.; Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'art.24 d.lgs. 152/06 - VIA Nazionale.

Una diversa società, la CMI Energia s.p.a. in 20.05.2016 ha presentato al Ministero dello Sviluppo Economico istanza di modifica dei lavori relativa alla "concessione di coltivazione Colle Santo".

Con domanda del 28.06.2016 la CMI Energia s.p.a. ha avviato la Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell'Allegato II della parte Seconda del D.lgs. 152/2006, punto 7 avanti al CCR VIA Nazionale.

Va detto che il progetto che in questa sede si osserva presenta solo alcune differenze rispetto all'iniziativa proposto dalla Forest CMI s.p.a. In particolare prevede l'ubicazione dell'impianto di trattamento nel Comune di Paglieta e la costruzione di un gasdotto.

Occorre pertanto rilevare come il progetto di sviluppo concessione Colle Santo proposto dalla CMI Energia s.p.a. rappresenta a tutti gli effetti una mera riproposizione del



progetto presentato dalla Forest CMI Energia s.p.a. in data 20.02.2009 avanti al MISE. Tale coincidenza è stata ampiamente evidenziata anche dalla Regione Abruzzo anche grazie agli approfondimenti condotti dell'Agenzia ARTA.

Sul punto va detto che gli elaborati progettuali prodotti con la riproposizione del progetto da parte dalla nuova proponete non propongono nulla di nuovo rispetto alle ragioni che determinarono il parere non favorevole della CCR VIA della Regione Abruzzo.

La documentazione presentata dalla CMI Energia s.r.l. si limita infatti a rielaborare infatti i dati pregressi con un modello diverso, pervenendo, guarda caso, a valori di subsidenza più limitati rispetto a quanto calcolato nel passato (tra l'altro i *curricula* e l'autorevolezza degli esecutori suggeriscono un'attendibilità nettamente superiore dei primi calcoli pur nell'incertezza di qualsiasi modellazione). Tale valutazione, come nel passato, è esclusivamente basata su un approccio di tipo probabilistico.

La questione richiede un ulteriore richiamo alla sentenza del Consiglio di Stato. L'organo giudicante dichiara che :"posto che la conclusione cui sono pervenuti i

professionisti incaricati dalla Forest in merito al rilievo dei fattori di pericolo e alla possibilità di farvi fronte in modo efficace sono espresse in chiave puramente probabilistica, deve

concludersi che non risulta acquisita una prova, dotata di un grado adeguato di

attendibilità, della sicurezza della diga e dell'insussistenza del rischio della produzione di

conseguenze diverse da quelle stimate dalla proponente" (Consiglio di Stato sez. V, n. 02495

del 18.05.2015).

Anche il paragone con le citate esperienze di Treste e Viggiano sono del tutto arbitrarie e prive di qualsiasi validità, essendo in contesti geologici differenti, cosa che la dice lunga sulla qualità dell'approccio usato dal proponente visto che esistono decine di variabili che rendono necessaria un'analisi sito-specifica.

Tra l'altro, ammesso e non concesso che tali paragoni abbiano un qualche valore, sono confrontati incontrollati rilievi "recenti" con "dati" iniziali inesistenti, arbitrariamente stimati *ad hoc*: a Cupello, per esempio ci sono case, strade e terreni "inspiegabilmente" lesionati.



La sentenza richiamata evidenzia inoltre che è proprio il carattere intrinsecamente probabilistico del calcolo della subsidenza a lasciare quel margine di incertezza che fa scattare, in presenza di un così grave rischio di danni irreparabili, il principio di precauzione. Inoltre non è cambiato nulla dal punto di vista della classificazione del rischio idrogeologico che evidenzia una condizione di grave fragilità delle aree interessate dagli interventi, questione anch'essa alla base della sentenza del Consiglio di Stato.

Per tale ragione la riproposizione dell'intervento, con gli stessi identici elementi da cui derivavano i rischi oggetto di censura (localizzazione e numero dei pozzi) appare come una palese violazione del giudicato che avrebbe dovuto comportare il rigetto immediato dell'istanza da parte dei funzionari dei due ministeri.

Ne consegue che i giudizi espressi dal CCR VIA della Regione Abruzzo nonché il pronunciamento del Consiglio di Stato rispetto all'istanza della Forest CMI s.p.a. conservano, nei loro contenuti, il loro dirimente valore anche rispetto al progetto della CMI Energia s.r.l..

L'istanza di integrazioni documentali del MATTM - nota DVA prot. 22746 del 04.10.2017.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.lgs.152/2006 l'autorità competente può richiedere integrazioni in un "*unica soluzione*" ed entro i termini dell'art. 24 comma 4.

Diversamente da quanto stabilito dal T.U. Ambiente, nelle norme sopra richiamate la CMI Energia s.r.l. ha prodotto più volte dei documenti integrativi.

Orbene, non si comprende ai sensi di quale norma il MATTM abbia, con nota DVA prot. 22746 del 04.10.2017, chiesto ulteriori chiarimenti. Si consideri che le osservazioni degli enti e delle associazioni erano state correttamente depositate entro i termini di scadenza del 29.08.2016 e la stessa Società ha provveduto a presentare le controdeduzioni in data 08.06.2017.

NUOVOSENSOCIVICO

Movimento Spontaneo di Cittadini Italiani

ONLUS

Conseguentemente il 20.11.2017 ed il 27.11.2017 la CMI Energia s.p.a. ha fornito ulteriore documentazione e sono stati fissati nuovi termini per la presentazione delle osservazioni.

Ci domandiamo quale sia la legittimità di tale procedura.

Va aggiunto che tutti i soggetti coinvolti ed in particolare le pubbliche amministrazioni interessate sono state gravate dallo svolgimento di un'attività amministrativa ulteriore. Tutte sono state impegnate infatti nella riformulazione di osservazioni integrative.

Si ricorda come ai sensi dell'art. 97 Cost. il buon andamento della pubblica amministrazione non debba e non possa essere compromesso.

A questo va aggiunto che la procedura VIA disciplinata dal T.U. Ambiente non prevede la possibilità di presentare molteplici integrazioni. Anzi stabilisce dei termini rigorosi nell'interesse di tutti, proponente e pubbliche amministrazioni, per la conclusione dell'*iter*.

Tempi che in questa procedura sono stati completamente disattesi. Basti dire che a distanza di un anno e mezzo dal termine di scadenza della presentazione delle osservazioni sono state richieste ulteriori integrazioni.

Tali aspetti meritano certamente un vaglio di legittimità.

**** ****

Il titolo concessorio.

Altro aspetto preliminare attiene al titolo. Sul punto si intende integralmente richiamare e rinviare quanto argomentato già nelle osservazioni depositate dalla scrivente Associazione (DVA. Registro Ufficiale. I. 0021390 del 29 08 2016) ed in particolare al punto denominato "Prime Osservazioni pregiudiziali: improcedibilità derivante dalla mancanza di titolo della ditta proponente"; (doc. n.1 pagg. 1,2,3).



In questa sede ci si limita a ribadire la sussistenza, sulla base delle osservazioni già depositate, di questioni pregiudiziali per le quali le istanze della CMI Energia avanti al MISE e avanti al MATTM non possono trovare accoglimento.

II. Osservazioni alle integrazioni progettuali aggiunte all'istanza di "variazione del programma lavori" di CMI Energia ex-spa ora srl, Roma, in procedura VIA presso il MATTM nell'ambito del procedimento di Concessione di Coltivazione "Colle Santo", in prov. di Chieti. 05.01.2018.

Sia la proposta "variazione del programma lavori" che le integrazioni progettuali in esame hanno lo scopo, dichiarato, di superare l'ostativa sentenza 2495 del Cons. di Stato (depositata il 18.05.2015), che già ha interdetto al progetto il pronunciamento favorevole VIA sulla base di due motivi, dal tribunale considerati "assorbenti" di numerosi altri - pur implicitamente accolti. Sinteticamente, i due motivi sono i seguenti:

- (1) La violazione da parte del progetto dell'applicabile norma regionale MD3, che vieta l'installazione di sorgenti emissive significative fuori di aree industriali adeguatamente infrastrutturate;
- (2) L'obbligo di applicazione <u>assoluta</u> del "principio di precauzione", imposto dalla presente generale e specifica incapacità tecnico-scientifica di identificare e di valutare a sufficienza <u>il rischio</u> associato al fenomeno della subsidenza;

La prevista permanenza nell'«area pozzi» dell'<u>inevitabile</u> sorgente emissiva denominata "camino freddo" (non delocalizzabile) rinnova incontrovertibilmente la violazione della norma regionale MD3: pertanto il motivo ostativo (1) non può essere superato dal progetto in esame né, infatti, viene da esso minimamente superato.

Il proponente, su inaudito e censurabile invito dei titolari del procedimento VIA, ha riproposto, sull'argomento, la tesi che "l'interesse pubblico", associato al progetto, debba prevalere sulle norme locali di pianificazione e programmazione del territorio, quindi anche sulla norma MD3: ma è proprio questa tesi quella demolita dalla sentenza citata del Cons. di



Stato e non riformato successivamente. La sentenza non è stata appellata avanti alla Corte di Cassazione.

Appare scontato asserire come il CCR VIA non possa riformulare, accogliendo la soluzione della proponente, né la disciplina normativa né la sentenza.

La modellazione e i calcoli della subsidenza, ora ripresentati in terza versione senza smentire né criticare le contraddittorie versioni precedenti, sono del tutto carenti di basi e riferimenti tecnico-scientifici e non seguono alcun accettabile protocollo (sperimentale che sia).

È di evidenza palmare il fatto, implicitamente ammesso dai redattori e dalla storia delle indagini e degli studi locali specifici (vedi *nota storica,)ⁱ, che la subsidenza (nei suoi diversi aspetti: per es., slow subsidence, dissolution, cave collapse, cover collapse, buried sinkhole...) è fenomeno a loro ampiamente sconosciuto, che essi affrontano "per tentativi ed errori" (vedi **nota tecnica, oltre)ⁱⁱ senza alcun fondamento teorico o sperimentale: prova né sia che, sui risultati, l'opportunità dell'adozione di un prudente coefficiente di sicurezza non è neanche presa in considerazione!

Ad ogni buon conto, per quanto qui riguarda, lo studio ora in esame, rispetto alla sentenza citata del Cons. di Stato, *non presenta alcuna nuova capacità di identificare e di valutare il rischio associato alla subsidenza*, né quella di mitigarlo né tantomeno quella di rimediarvi (infatti non prova neanche a farlo), limitandosi ad affermare, mediante la grossolanità, il semplicismo – purtroppo qui inevitabili - della modellazione (vedi **nota tecnica) che tale rischio è....trascurabile!

Non c'è pertanto alcuna ragione per ritenere superato l'obbligo di applicazione assoluta del principio di precauzione imposto dalla sentenza e il motivo (2) non può considerarsi dunque rimosso.

Si giunge a queste osservazioni non solo guardando il progetto a confronto formale con la formulazione vigente del "principio di precauzione", ma anche a confronto con lo stato raggiunto dalla scienza e dalla tecnica sul tema, come messo in luce, per parziale esempio, dalla



bibliografiaⁱⁱⁱ qui sotto indicata. Sarebbe consigliabile, in particolare, la consultazione degli studi dei "sinkholes", per le stringenti analogie sia di eventi sismici che di status geologico, geofisico ed idro-geochimico dei luoghi, ove tali improvvise voragini si sono prodotte (per es., Vittorito), col sito di localizzazione del progetto in esame, tenendo conto che l'intervento in esame progetta - senza averne padronanza alcuna - una delle più sicure e micidiali cause d'innesco di tali fenomeni catastrofici, proprio al di sotto del bacino e della diga in terra più grandi e più vecchi d'Europa e appena a monte del cuore produttivo più importante del centromeridione italiano.

La documentazione integrativa presentata dalla CMI Energia s.r.l. non offre quindi alcun superamento dei rischi dell'attività estrattiva. Inoltre proprio in materia di rischi, imprescindibile è la verifica delle garanzie economiche chieste ai sensi dell'art. 38 comma 6 ter della L.164/14 dell'art. 3 comma 1 L.9/91.

Sul punto si chiede anche la verifica della trasformazione societaria della CMI Energia s.r.l. nonché la verifica del capitale sociale.

Si osserva inoltre la mancata valutazione da parte della proponente delle interferenze del progetto con il Piano di Tutela della qualità delle Acque e del PAI. Per quanto attiene alla ubicazione della centrale di trattamento nel Comune di Paglieta i dati progettuali non si ritengono conformi ai provvedimenti di assegnazione dei lotti assunti dall' agenzia regionale.

Il progetto come già rilevano contraddice tutti i piani di sviluppo predisposti dalla Regione Abruzzo. In particolare avrebbe un effetto detrattivo sulle politiche di crescita turistica, agricola e del comparto agroalimentare. Inoltre non deve essere trascurata l'opposizione forte espressa dalla popolazione consapevole soprattutto dei rischi.

Rispetto agli impatti sugli habitat di interesse comunitario e sulle specie ivi presenti il documento integrativo" Valutazione di Incidenza Ambientale" non ha correttamente stimati gli



impatti. In particolare per l'area pozzi e l'impianto di trattamento non sono state valutate le conseguenze delle emissioni sui SIC.

Si precisa che il progetto interessa il SIC Gole di Pennadomo e Torricella Peligna (IT 7140117), SIC Bosco di Mozzagrogna (IT7140122), SIC Montepallano e Lecceta d'Ichia d'Archi (IT7140211), SIC Lago di Serranella e Colline di Guarenna (IT7140215).

Al di là della evidente carenza documentale si sottolinea come il progetto proposto dalla CMI Energia s.r.l. presenta impatti negativi rilevanti. Inoltre valida rimane l'applicazione del principio di precauzione come stabilito dalla sentenza del Consiglio di Stato Sez. V n.2495 del 18.05.2015. Gli approfondimenti prodotti, la documentazione elaborata nonché gli studi depositati confermano l'impossibilità di escludere il rischio.

III. Conclusioni.

Per quanto sin qui esposto ed argomentato e per quanto contenuto nelle osservazioni già depositate - DVA. Registro.Ufficiale.I. 0021390-in data 29 08 2016, da considerare parte integrante e sostanziale per presente elaborato, il progetto deve essere ritenuto incompatibile con il contesto ambientale, economico e sociale e pregiudizievole per la pubblica incolumità, pertanto si formulano le seguenti conclusioni:

in via conclusiva si esprime parere contrario alla realizzazione del progetto di sviluppo denominato "Colle Santo" proposto dalla CMI Energia s.r.l. stante la non compatibilità ambientale ed il grave rischio per la pubblica incolumità, si chiede pertanto l'assunzione da parte del CCR VIA del provvedimento negativo di compatibilità.

in via subordinata, stante l'iter procedurale non aderente al T.U. Ambiente, si chiede l'archiviazione dell'istanza della CMI Energia s.r.l.;

Si chiede inoltre al MISE, per quanto di competenza, di dichiarare la decadenza del titolo concessorio "Colle Santo", titolo attribuito oggi alla CMI Energia s.r.l.

Ci riserviamo di sottoporre la documentazione prodotta all'attenzione di ogni autorità competente ed anche all'Autorità anticorruzione.



Si allegano:

doc 1 Osservazioni DVA. Registro.Ufficiale.I. 0021390-in data 29 08 2016; Doc. 2 Sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n.2495 del 18 05 2015.

In calce la nota storica e la nota tecnica.

Lanciano 22.01.2018

Alessandro Lanci

Presidente Nuovo Senso Civico

_

^{*} A mano a mano che, nel corso della ricerca "Monte Pallano", progrediva la caratterizzazione geo-meccanica dei luoghi, all'Agip variavano le stime, per analisi, degli abbassamenti per subsidenza, in modo casuale, anche se in tendenza peggiorativa; al centro del giacimento, infatti, l'Agip, pur essendo secondo il Ministero «giunta sperimentalmente a stabilire in via definitiva il valore del coefficiente di compressibilità», stimò 8 cm nel 1978, 1.5 cm nel 1989, 2.3 cm nel 1990 e 26 cm nel 1992 : ciò che indusse lo stesso ministero a dichiarare contestualmente, fin dal feb. '93 [prot. 0608], che «le conoscenze acquisite non hanno consentito all'operatore un dato univoco e rassicurante sull'argomento». La Forrest (nella sua proposta bocciata in Cons. di Stato) parlava di cedimento sopra i 7 cm (Marr e Jamiolkovski, 2009: 76 mmm) mentre la presente CMI, cambiando solamente i redattori dello studio, non arriva ai 3 cm (Dream 2016: 29,5 mm)! Nessuno degli operatori si è reso e ha dato minimamente conto di questa incresciosa e caotica dispersione di risultati o ha sostenuto alcuna attendibilità particolare dei propri risultati rispetto agli altri. Il Ministero competente, inoltre, [Industria, prot. 0608 Unmig, punto 4)], ebbe letteralmente a dichiarare (enfasi nostra): « Sussistono forti dubbi sulla coltivabilità in termini tecnici ed economici del campo di "BOMBA". Pur trattandosi di un adunamento di idrocarburi di ragguardevoli dimensioni relativamente al panorama dei giacimenti italiani in terraferma – le numerose problematiche di carattere ambientale che si frappongono al suo sviluppo appaiono attualmente insanabili e tali da far dubitare in un loro possibile mutamento nel breve e medio periodo.



Ciò nonostante, può essere utile consentire alla Soc. AGIP di espletare i suoi ultimi tentativi per trovare una soluzione di sviluppo compatibile con le problematiche ambientali del sito, anche nella considerazione che gli impianti attualmente esistenti vengono in tal modo lasciati sotto la gestione di un operatore tecnicamente affidabile ed in grado, in futuro di garantirne, eventualmente, la rimozione ed il relativo ripristino;»; ciò avveniva nel contesto di un'istanza di sospensione triennale dei lavori «per migliorare le conoscenze sul giacimento di "BOMBA"» [punto7)] che, purtuttavia, veniva inquadrata dalla dichiarazione precedente [punto 6)]:« In caso contrario, se al termine del triennio di sospensione dei lavori richiesto permanessero i noti impedimenti ambientali allo sviluppo del campo, occorrerebbe che l'Amministrazione prendesse atto definitivamente della impossibilità dicoltivare il giacimento di "BOMBA" e conseguentemente impegnasse la soc. AGIP a formulare un programma di chiusura mineraria dei pozzi e di ripristino della aree, da eseguire sotto il diretto controllo di questo ufficio. In tal modo, alla scadenza del titolo minerario l'area della concessione potrebbe essere nuovamente liberalizzata;». L'Agip, proprio per il permanere dei "noti impedimenti ambientali", cedette i titoli alla ForrestCMI, che fallì anch'essa nell'impresa di rimuoverli e vi andò in liquidazione. Il titolo minerario scadde ma, invece di liberalizzarlo, il MiSE [che di questo potrà essere chiamato a rispondere in sede amministrativa, civile e penale] lo ha inopinatamente attribuito alla filiale italiana di una certa, sconosciuta e principiante, Avanti Energy canadese (ex CMIspa ora CMIsrl) di cui ora, dimenticando sia il passato che il presente, ha posto in procedura una schizofrenica "modifica del programma lavori" che tale non è affatto e che riporta alla situazione del 1989 con un operatore addirittura improvvisato e societariamente inconsistente.

Nota tecnica: il modello analitico di Lehmann (quello del "cono", analogo a quello in progetto), per esempio, è applicabile solo al caso di miniere in giacimenti stratificati e sottostima pericolosamente la potenza dei vuoti; non è proprio il caso di adottarlo a Bomba. Il modello empirico UK, bidimensionale, presuppone una notevole regolarità geometrica del vuoto e non considera l'inclinazione dei basamenti delle cavità: per Bomba, tuttavia, non c'è l'abaco occorrente e non ci sono neanche dati dimensionali sui vuoti, sufficienti per applicarlo.

Via C. Marciani, 59 - 66034 Lanciano (Ch) Tel. +39 0872.44415 Fax +390872.729639 Partita IVA 02260470691 C.F. 90026150699



Il metodo del "camino di subsidenza", che pure ha il limite di non considerare l'inclinazione del substrato e di ipotizzare, per semplicità, una geometria cilindrica e simmetrica del camino, nel caso di Bomba non riesce a stimare il diametro del camino stesso ed è dunque inefficace. La modellazione numerica ad elementi finiti, infine, (per es.,codice 3DEC, o UDEC o....) ha bisogno, in primis, di discutere criticamente e di stabilire un modello strutturale valido (che a sua volta dipende dalla validità della modellazione analitica assunta), poi, di caratterizzare geo-meccanicamente, ad idonei intervalli, il materiale di copertura della cavità sotterranea, poi ancora, di avere qualche verifica sperimentale: a Bomba non si dà nessuna di queste condizioni. Si tenga presente che le indagini prospettiche nel sito di Colle Santo non sono neanche approdate ad una carta delle anomalie "di Bouguer".

- Le bibliografie alle quali qui ci si riferisce sono quelle in coda alle seguenti pubblicazioni, pur esse ampiamente e precauzionalmente consultate:
 - (1) "Esame del fenomeno di subsidenza del Bottegone (Grosseto)" a cura di Otello del Greco, Elena Garbarino e Claudio Oggeri del Politecnico di Torino (vedi Nota di metodo, appresso) e di Franco Pioli di Geoprogetti Informatica (Grosseto); Nota di metodo: lo studio Dream-CMI accampa autorevolezza con un riferimento ad un contributo presso il Politecnico di Torino; ebbene, qui si indica un riferimento allo stesso istituto, parimenti produttivo di autorevolezza, ma di segno ampiamente contrario.
 - (2) "Le indagini e il monitoraggio dei fenomeni di subsidenza e sprofondamento nell'area mineraria di Gavorrano (GR)" di Carlo Alberto Garzonio e Filippo Barsuglia del DIRES-LAM e di Alberto Iotti, collaboratore esterno;
 - (3) "Studio di fenomeni di subsidenza localizzata con applicazione di tecniche geofisiche integrate per la programmazione di interventi di protezione civile e di ridefinizione dell'uso del territorio" ing. Massimiliano Bianco tesi in Dottorato di Ricerca in



Ingegneria del Territorio presso il Dipartimento di Ingegneria del Territorio (Sezione di geologia applicata e di geofisica applicata) dell'Università degli Studi di Cagliari.

(4) Sebbene del tema specifico non si è qui menzionato nulla, si è tenuto debito conto anche del "rapporto Castoldi", ossia de "La verifica sismica delle dighe - criteri generali e confronto con le normative", curato dal Comitato Nazionale Italiano delle Grandi Dighe fin dal 1997, e dei documenti di riferimento ivi citati. Questo documento appare estremamente rilevante ai fini dei possibili effetti sulla diga.

Lanciano 22.01.2018

Alessandro Lanci

Presidente Nuovo Senso Civico

m amte.DVA.REGISTRO UFFICIALE.I.0021390.29-08-2016



Al Ministero dell'Ambiente dgsalvaguardia.ambientale@pec.minambiente.it Settore: Valutazioni Ambientali VAS – VIA

Al Ministero dello Sviluppo Economico dgrme.dg@pec.mise.gov.it

Osservazioni al Progetto Definitivo allegato all'istanza di "variazione del programma lavori" presentata da CMI Energia spa sottoposto a VIA nazionale nell'ambito del procedimento di Concessione di Coltivazione di Idrocarburi "Colle Santo" in provincia di Chieti.

Prima osservazione pregiudiziale: improcedibilità derivante dalla mancanza di titolo della ditta proponente.

La ditta proponente è la CMI Energia spa, succursale italiana della canadese Avanti Energy inc. con sede a Vancouver e quotazione a Toronto. Il suo eventuale diritto ad adire un procedimento di Concessione di Coltivazione di Idrocarburi può, per la legge italiana, scaturire solo da due simultanee condizioni:

- (1) L'acquisizione legittima della titolarità sul connesso Permesso di Ricerca "Monte Pallano", riconosciuta ed accettata dal MiSE mediante un Decreto Ministeriale, pubblicato nel BUIG, dopo la constatazione dell'esistenza e della consistenza dei necessari requisiti di legge;
- (2) La prova, inclusa nell'istanza di Concessione, del possesso da parte della proponente e della sua proposta, degli specifici requisiti di legge richiesti per la Concessione stessa; [una verifica dell'esistenza e della consistenza di alcuni requisiti è, sulla base dei decreti disciplinari vigenti, preliminarmente eseguita dall'UNMIG];

1



Da quanto dice il progetto in esame, del Permesso "Monte Pallano" era titolare - del 90% - e r.u. (rappresentante unico) Forest CMI spa: il socio Forest Oil si è ritirato dall'intrapresa ed è stato sostituito da Avanti Energy, la quale ha poi anche acquisito il controllo di CMI, facendone la sua succursale italiana con la denominazione CMI Energia spa.

Tutto ciò è avvenuto quando il titolo su "Monte Pallano" era irrimediabilmente scaduto e, dunque, da disporre per legge ad una diversa, nuova, attribuzione. Infatti il Permesso di Ricerca "abilitante" ("Monte Pallano"), fu assegnato, con DM 13.02.2004, a Forest CMI spa, con sede legale e uffici in Roma. Il successivo DM 8.06.2006 ratificò, con sospensione di 78 giorni della decorrenza, il trasferimento del 10% del titolo a Intergie srl, pure con sede in Roma, e confermò contestualmente la Forest CMI spa quale r.u. (rappresentante unico) di tutta la titolarità. Con successivo DM 10.01.2007 la scadenza del titolo fu fissata, a seguito della sospensione, al 2.05.2010 e, non essendo stata chiesta né tantomeno accordata e pubblicata alcuna proroga, non fu mai più variata.

Il subentro di Avanti Energy, quindi, non ha conseguito legittimamente la titolarità di "Monte Pallano", a favore della controllata italiana CMI Energia, per due motivi dirimenti:

- (a) All'atto del subentro di Avanti Energy il titolo minerario era scaduto e non era, perciò, più in possesso di Forest CMI: quindi non poteva più essere da essa trasferito a chicchessia. [Il DM 29.03.2016 dice infatti di aver: «Visto il DM 10.01.2007 con il quale è stato ripristinato, a decorrere dal 9.06.2006, il decorso temporale del permesso "MONTE PALLANO", fissandone la scadenza al 2.05.2010»; lo stesso DM non ha visto istanze di proroga né connesse istruttorie UNMIG né conseguenti decreti, perché non ce n'erano].
- (b) Il DM 29.03.2016 di trasferimento del titolo, ufficialmente, non ha verificato le credenziali della nuova titolare secondo i decreti disciplinari né l'ammissibilità della sua richiesta di trasferimento (credenziali che, per quanto si legge in progetto, erano e tuttora sono molto lontane dall'indispensabile). [il DM ha solo: «Preso atto



dell'avvenuta variazione di denominazione della società FOREST CMI SpA in CMI ENERGIA SpA e dell'aumento di capitale di quest'ultima»].

L'imprescindibile condizione (1) e la condizione (2), pertanto, non erano e non sono date e non possono essere legittimamente costruite *ex-post*, nemmeno con atti *ad hoc* retrodatati e "sulla carta" (come per es. un'istanza di proroga che non c'era e non c'è e che il suddetto DM, quindi, non ha "Visto"), resi noti successivamente quando ad essi non ci si può più opporre.

È notevole che la proponente CMI Energia non abbia presentato istanza di Concessione di Coltivazione ma abbia solo introdotto una variante progettuale all'istanza di Forest CMI del marzo 2009: il connesso procedimento, tuttavia, si svolse attorno al primitivo progetto che non superò la VIA e che fu pertanto arrestato. Essendo mutata la società proponente, all'atto della presentazione del progetto in esame almeno l'UNMIG avrebbe dovuto eseguire la verifica preliminare, di sua pertinenza, sull'esistenza e sulla consistenza dei requisiti della nuova proponente e della sua proposta, secondo i connessi decreti disciplinari. Ma l'UNMIG non risulta che si sia neanche posto il problema né che qualcun altro si sia preoccupato di porlo.

La condizione (2), pertanto, ossia la sufficienza e l'accettabilità delle nuove credenziali di CMI Energia e della sua nuova proposta, che non era data nel DM 29.03.2016, non si dà neanche nella successiva istanza di variante e neanch'essa può essere indebitamente costruita *ex-post*, poiché da tutta la documentazione in esame si evince – per ammissione della stessa proponente - che né Avanti Energy né la sua controllata CMI Energia hanno mai coltivato, correttamente o meno, un giacimento di idrocarburi e non hanno mai accumulato alcuna esperienza tecnica societaria per farlo.

Quest'osservazione è pregiudiziale poiché, non potendosi procedere per la Concessione di Coltivazione, tanto meno è legittimo procedere con la VIA, che deve essere chiusa con la determinazione definitivamente sfavorevole.



Seconda osservazione pregiudiziale: la sentenza del Consiglio di Stato n.2495 depositata il 18.05.2015.

La sentenza in titolo, confermando autorevolmente le ragioni del parere sfavorevole in sede di VIA, arrestò l'iter procedurale dell'istanza di Concessione mar.2009 della Forest CMI. Prescindendo dal suo diritto a farlo, la nuova proponente CMI Energia ha presentato esplicitamente questo progetto alla VIA proprio in adempimento della sentenza, o meglio, in rimozione degli ostacoli che la sentenza ha posto nella procedura di Concessione: adempimento o rimozione che, con tutta evidenza, sono indispensabili – ma non sufficienti - per superare la VIA stessa e poter proseguire, pur in contestabile legittimità, l'Iter della Concessione di Coltivazione.

Il nuovo progetto dunque, prima di essere sottoposto a questa VIA, avrebbe dovuto superare una verifica preliminare, dimostrando così *a priori* di non avere gli stessi fatali impedimenti precedenti e legittimando la stessa presentazione alla VIA (altrimenti certamente inspiegabile e censurabile).

Ma quali erano, poi, gli impedimenti fatali enunciati dalla sentenza?

Essi, essenzialmente, sono stati ridotti a due principali, dichiarati "assorbenti" di alcuni altri - pur essi, d'altronde, da rimuovere e tuttora ignorati, quali i rischi locali di movimenti franosi catastrofici:

- (1) la presenza di sorgenti emissive in zona loro interdetta dalla norma MD3 del Piano Regionale di Tutela della Qualità dell'Aria;
- (2) l'applicazione del principio di precauzione al rischio collegato alla subsidenza dell'area della diga di terra e del lago artificiale (80 milioni di mc) di Bomba.

Come dice la proponente di adempiere la sentenza?

(1) spostando l'impianto di trattamento del gas estratto dall'area pozzi (sicuramente interdetta) alla zona industriale di Paglieta (eventualmente consentita secondo il PRTQA);



(2) riproponendo, senza mettere in dubbio il precedente, un altro calcolo della subsidenza che, riducendola a meno di un terzo del calcolo precedente di Forest, restringerebbe il connesso rischio a livelli molto meno significativi.

Problemi risolti? No. Infatti:

(1) permane nell'area pozzi (interdetta) una sorgente emissiva ("camino freddo"), con relativa torcia di oltre 30 m. d'altezza, che per norma (la MD3 di cui alla sentenza) non può stare lì e non può essere tecnicamente spostata in nessun altro posto; inoltre, non è affatto certo, per altri motivi (vedere oltre), che i siti designati di Paglieta e di Bomba siano idonei né che il progetto definitivo *de quo* sia approvabile in quei siti in base agli strumenti vigenti di programmazione territoriale;

(2) a parte la mancata spiegazione del rifacimento dei calcoli senza criticare l'attendibilità dei precedenti [i curricula e l'autorevolezza degli esecutori suggeriscono al contrario un'attendibilità nettamente superiore dei primi calcoli], il Consiglio di Stato ha ritenuto doveroso applicare il principio di precauzione non per i risultati o l'attendibilità dei calcoli ma per l'inaccettabile incertezza previsionale dovuta al rapporto della loro natura (statistico-probabilistica) con la fortemente discutibile (perciò altrettanto incerta) modellazione del sottosuolo, che (calcoli e modelli) non hanno mai finora avuto né verifiche sperimentali né tantomeno conferme indirette, su di esse basate.

Cosa ne dice la Proponente?

di (1) dice che, essendo poca e trascurabile cosa, pur essendo in area proibita, la sorgente emissiva può - quindi a suo giudizio deve - essere convenientemente tollerata dai valori sparuti e residuali dell'ambiente circostante (pochi alberi, terreni incolti...) e dalla tendenziale, incentivata, scarsità di residenti limitrofi (abbandono delle campagne, rarefazione di attività economiche, migrazioni, un solo insediamento turistico....); [commento ndr: con tutta evidenza, la proponente assume alcune negative conseguenze della Ricerca passata come condizioni propizie alla Coltivazione proposta, il cui danno aggiuntivo, a fronte di quello già indotto, sarebbe da accettare perché ormai marginale];



di (2) dice invece che gli esempi [tecnico-storici? ndr] delle concessioni "Fiume Treste" e "Viggiano" mostrano che, nelle fra loro comparabili – a suo inopinato dire - circostanze geologiche e a prescindere dai diversi metodi di calcoli e modellazioni, è proprio il fenomeno della subsidenza in sé, in tutti questi analoghi casi, a rivelarsi quasi impercettibile e a non generare rischi significativi. [Commento ndr. gli "esempi" – lo vedrebbe anche un cieco - hanno tali cruciali differenze con Colle Santo da non poter neanche essere, da nessun punto di vista, esempi probanti; essi, uniti alla moltiplicazione di calcoli con risultati differenti, mostrano la mancanza di dominio della proponente sulla materia trattata, nella quale naviga affannosamente alla deriva: cosa succederebbe se si facesse rifare i conti da un altro consulente e questi risultassero ancora diversi?].

Quest'osservazione scopre non solo che la verifica preliminare dell'accordo della variante progettuale *de qua* con la sentenza del Consiglio di Stato rende tale "variante" del tutto inammissibile, ma anche che lo stesso mezzo dei diversi ricalcoli introduce un ampliamento incontrollato dell'inaccettabile incertezza previsionale, già colta dal Consiglio di Stato.

Nota di correttezza: poiché la preliminare verifica di ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato è ora affidata alla burocrazia del MiSE e alla CTNVIA del MATTM, e poiché il trasferimento del non più vigente e non più posseduto titolo "Monte Pallano" e l'apertura, pur a fronte della sentenza del Cons. Di Stato, del procedimento di VIA nazionale devono pur avere qualche ragione per essersi dati, l'associazione presentatrice di queste osservazioni si riserva di sottoporre delle inerenti questioni all'attenzione della Magistratura Penale e dell'Autorità sulla Corruzione. Si noti, in proposito, che né il MiSE né il MATTM hanno mai ritenuto applicabile il Principio di Precauzione (disposto dal d.lgs. n. 152/2006, cioè da una legge dello Stato) alle attività up-stream in idrocarburi ma che, al contrario, hanno fatto sistematicamente addurre dagli stessi proponenti ogni più inverosimile motivo per non applicarlo (facendosi dire dall'oste se il suo vino è buono e condividendo acriticamente la risposta senza ulteriori riscontri). Nel caso specifico, si teme ci sia anche il rischio



sia di conflitti d'interesse latenti sia di insufficienti competenze (in geologia avanzata, in subsidenza, in principio di precauzione...) nelle suddette burocrazie che potrebbero predisporle a confidare e ad affidarsi nelle risorse "tecniche" dei soli proponenti e a squalificare, indebitamente e discrezionalmente,, con le stesse risorse di parte, le posizioni di contrasto delle associazioni civili e delle amministrazioni pubbliche. Del resto, l'ipotesi che le burocrazie del MiSE e del MATTM prendano le parti delle proponenti private contro quelle dei portatori del pubblico interesse ha un tasso statistico di certezza pari quasi al 95%.

Terza osservazione pregiudiziale in via subordinata: improcedibilità per assenza legale della fattispecie.

I decreti disciplinari, di attuazione delle disposizioni legislative, prevedono che, con gli atti abilitativi delle attività *up-stream*, si approvino gli allegati "programmi dei lavori", sui quali si possono imporre prescrizioni varie, anche correttive o integrative. Gli atti abilitativi sono ogni volta DM pubblicati sul BUIG e i programmi dei lavori, in quanto impegni contrattuali, sono imperativi e condizionanti della validità nel tempo degli atti stessi - o di alcune loro sezioni.

Le stesse disposizioni normative e la connessa prassi consolidata consentono di variare anche più volte tali "programmi dei lavori "; tuttavia, ogni nuovo programma deve attraversare procedure che approdino a nuovi DM, modificanti nei termini e nelle prescrizioni i precedenti titoli abilitativi. Le norme di legge, quindi, consentono variazioni solo di programmi dei lavori già approvati in precedenza mediante la contestuale approvazione degli atti abilitativi - o delle modifiche di questi. In assenza di atti abilitativi già approvati, non c'è alcuna occasione legale per sottoporre, ad alcuna procedura di esame, un'istanza di variazione di un programma dei lavori (per giunta già respinto in origine), allegato, fuori tempo massimo, ad una mera istanza di Concessione mai...concessa.[ndr: non si può variare qualcosa che non esiste più].



Poiché non compete né ad una qualunque proponente né ad una qualunque burocrazia innovare in materia di norme legislative, la procedura di VIA in oggetto e l'incorniciante procedimento di Concessione, incernierati sull'istanza di variazione *de qua*, sono da considerare fuori delle leggi esistenti e non ulteriormente percorribili.

Quest'osservazione, da sola, basta per chiudere la pratica col rigetto sia dell'istanza di "variazione" che dell'istanza Forest-2009 di Concessione. È ancor di più efficace in tal senso in concomitanza con le altre osservazioni pregiudiziali prima esposte.

Quarta osservazione: l'eventuale incompletezza del procedimento di VIA nazionale.

Il MATTM, ha indetto la consultazione pubblica sul progetto prima ancora d'averlo pubblicato, attivando così una procedura di VIA nazionale. Avrebbe invero dovuto porsi almeno due domande preliminari: la prima, se una procedura di VIA nazionale sia la sola correttamente applicabile al caso, secondo il codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i.); la seconda, ammesso che la VIA nazionale sia la strada giusta, se nell'ambito della VIA nazionale non ci debba essere posto obbligatorio per altro. Infatti, 1'art. 38 della legge n. 164/2014, riportando alla competenza statale i procedimenti di approvazione degli atti abilitativi delle attività *up-stream*, per alcune attività non associate necessariamente alla prospezione, alla ricerca e alla coltivazione, esso ha confermato l'applicazione della procedura AIA e della competenza regionale.

Infatti secondo l'art. 6 comma 13 a) del d.lgs. n. 152/06, abbisognano di autorizzazione integrata ambientale (AIA) "le istallazioni che svolgono attività di cui all'all. VIII alla parte II". Nel progetto in esame, almeno tre installazioni – ma ce ne sono anche altre - sono classificabili sotto il suddetto all. VIII, in particolare sotto:

- Il par. 1 punto 1.2 Raffinazione di Petrolio e di Gas
- Il par. 5 punto 5.1 Smaltimento di Rifiuti Pericolosi installazioni in Centrale e in area pozzi)



- Il par. 5 punto 5.3 Smaltimento di Rifiuti non Pericolosi (installazioni in Centrale e in area pozzi).

Poiché i progetti non possono essere sottomessi a procedura approvativa (e dunque poi eseguiti) solo in parte (vedi sentenze Cons. di Stato, per es. la n. 943 depositata il 9.03.2016), allora, in risposta alla prima domanda, tutto il progetto in esame ha bisogno dell'AIA. [Qui, palesemente, non si dà il caso del comma 1 art. 10 d.lgs. n. 152/06]

Secondo l'art. 7 comma 4ter, i progetti in all. VIII alla parte II sono da sottoporre anche a verifica di assoggettabilità a VIA, [come pure alcuni in all. II (art. 6 comma 7, a) e b)) e quelli in all. IV (art. 6 comma 7 c))].

Dei progetti in all. IV e in all. VIII, la verifica di assoggettabilità resta tuttavia di competenza regionale [secondo le modalità stabilite in art. 20 d.lgs. n. 152/06]; inoltre, anche per i progetti in all. III la VIA resta di competenza regionale. Queste residue competenze regionali, al contrario di altre sulle attività *up-stream*, non sono state scalfite dalla legge n. 164/2014 e ciò non contraddice in alcun modo la competenza statale sulla VIA e sulla Concessione di Coltivazione; la quale comunque ha bisogno obbligatoriamente dell'intesa regionale, favorevole e non più prevaricabile (comma 241 art. 1 legge n. 208/2015): intesa che, anch'essa, richiede appunto la VIA regionale. Nel progetto in esame, oltre alle istallazioni in all. VIII già citate, ci sono impianti classificabili sotto:

- All. III par. h) [NB: la "capacità" è definita dal DM 20.10.1998 GU n. 262 del 9.11.1998], par. n) e par o) nonché par. q) e par. z, aa);[l'art. 38 citato solo toglie dal par. v) le parole "degli idrocarburi liquidi e gassosi e" ma non tocca i punti qui elencati]
- All. IV par. 2 punti d), f), e par. 8 punto n) [l'art. 38 citato abolisce il par. g) e toglie le parole "di petrolio, di gas naturale" dal par. l), ma non tocca gli altri punti qui annotati] che rimangono tutti di competenza regionale.

Poiché, di nuovo, i progetti non possono essere sottoposti a procedura approvativa (e quindi poi realizzati) solo in parti frazionate, allora, in risposta alla



seconda domanda, tutto il progetto deve essere sottomesso a VIA regionale. [La Regione opererà, dunque, secondo il comma 2 art. 10 d.lgs. n. 152/06].

Più sentenze del Consiglio di Stato considerano, infatti, che una VIA regionale unificata entro una VIA e un'AIA nazionali, quando condotta secondo il d.lgs. n. 152/06, non comporta alcun aggravio procedurale.

Quinta osservazione: gli strumenti di tutela e programmazione territoriale.

Non potendo più rivendicare il proprio carattere strategico nazionale (legge n. 208/2015 art. 1 comma 240; d.lgs. n. 50/2016), né il titolo di concessione né il permesso di ricerca hanno più valenza di immediata variante urbanistica: per cui, i connessi progetti sono tenuti alla compatibilità con tutti gli strumenti di programmazione territoriale vigenti sul sito; infatti, anche il progetto in esame si spende ampiamente per tentare di dimostrare tale compatibilità, o almeno, in alcuni punti, un'incompatibilità... leggera, su cui chiudere, ("per favore"?), un occhio.

Nel progetto, per sua esplicita ammissione, si legge intanto che:

- Le installazioni in area pozzi sono in zona a rischio di frana R1 e pericolosità P2 [secondo il Piano Stralcio di Bacino per l'assetto Idro-Geologico (PAI)].
- La condotta si colloca per larghi tratti entro la fascia di rispetto del fiume Sangro nonché del torrente Pianello e del fosso di Ballevino. [secondo il Piano Regionale Paesistico (PRP)].
- La condotta corre in zone a pericolosità elevata o molto elevata e a rischio R1 [secondo il Piano Stralcio Difesa Alluvioni (PSDA)].
- Sia la conduttura che la Centrale di Raffinazione si trovano in aree soggette a inondazione [secondo il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)].
- La conduttura fino a V3 è in zona ad alta suscettività a frana; in altri tratti tale suscettività è media o moderata [secondo il PTCP].



• La condotta e la Centrale si trovano in aree di Alta Vulnerabilità Intrinseca degli Acquiferi; per l'area pozzi tale vulnerabilità è bassa ma non trascurabile [secondo il PTCP].

Tuttavia il Progetto Definitivo, salvo la promessa sconsiderata di redigere qualche Studio solo in fase "esecutiva" [cioè, illegittimamente, "a babbo morto"; "quando i buoi sono già scappati": il *Progetto Esecutivo* non è sottoposto ad alcuna procedura approvativa secondo il d.lgs. n. 152/06], non presenta alcun dispositivo che tratti delle possibili attenuazioni o del superamento di queste dichiarate incompatibilità, ovvero non ha e non può conseguire tempestivamente i requisiti minimi non solo per essere complessivamente approvato ma neanche per ottenere i pareri e le prescrizioni dagli enti preposti; e, dichiaratamente, non intende nemmeno provarci.

Posto ciò momentaneamente a parte, il progetto non presenta inoltre alcuna considerazione di sicurezza verso eventi accidentali connessi con la localizzazione stessa delle opere e meno che mai verso quelli connessi alla compresenza finitima di altri insediamenti.

Ciò, ad ogni modo, non è neanche tutto: Il progetto, oltre a contraddire il Piano Energetico Regionale (e quello preliminare provinciale) nel punto ove si pianificano gli obiettivi e i tempi di sostituzione delle fonti fossili con quelle rinnovabili (che il progetto intralcia e ritarda), dichiara esplicitamente di essere in contraddizione non rimediata non solo coi piani territoriali vigenti [vedi sopra] ma anche con alcuni vincoli di piani regolatori comunali. Ciò, per parziale esempio, avviene in Atessa (fra V82 e V83 della condotta:" vincolo archeologico"; altrove in Atessa, "vincolo di rispetto stradale"), in Bomba ("zona a verde di rispetto idrogeologico"; "zona di rispetto stradale e ferroviario"; "zona di rispetto archeologico"), in Roccascalegna ("zona a conservazione del sistema idromorfologico vegetazionale"; "area di conservazione con trasformabilità mirata").

Come si propone la DITTA di rimuovere tali contraddizioni, che lei stessa evidenzia?

Sono significativi, a tal proposito, due esempi ancora parziali ma del tutto tipici:



**per uno dei casi in Bomba, il progetto dice:« Nelle zone di rispetto stradale è vietata qualsiasi [sic! *ndr*] nuova costruzione, ma si ritiene che la natura delle opere, caratterizzate da interventi temporanei [sic! La Concessione dura almeno 20 anni + 10, *ndr*] e di lieve entità [sic! Opere per estrarre 145 milioni di mc l'anno di gas sono di lieve entità? *Ndr*], nonché il ripristino totale dei luoghi a fine vita del progetto, rendano le opere stesse compatibili con il piano regolatore».

Un Comune che, nel caso, violasse il proprio PRG su questa base, non si esporrebbe verso i suoi cittadini a ricorsi tanto onerosi quanto fatali: perché mai dovrebbe farlo?

**per uno dei casi in Atessa, il progetto dice:« Un tratto della condotta interesserà un'area a "vincolo di rispetto stradale" [come sopra, *ndr*]; qui la costruzione delle opere necessita dell'autorizzazione del Sindaco. Ad ogni modo, non emergono disposizioni ostative alla realizzazione dell'opera [E il vincolo che cos'è? *ndr*]».

Immaginarsi come diverrebbe la qualità della vita di un Sindaco che violasse il proprio PRG su questa base. Perché dovrebbe farlo?

Quest'osservazione chiama a constatare che il Progetto Esecutivo in esame, indipendentemente da altro, non è favorevolmente valutabile o approvabile né in sede di VIA né tantomeno in sede di Concessione.

Sesta osservazione: il titolo sui terreni, gli espropri e gli asservimenti.

Nel caso che, contro il comma 240, si fosse temerariamente optato, mediante una dichiarazione di pubblica utilità, per espropri e asservimenti imposti, allora il Progetto Definitivo avrebbe dovuto contenere i piani particellari particolareggiati per tali espropri, affrontando inevitabilmente il problema di indicare terreni con vincoli ostativi: ma avrebbe dovuto farlo nello stesso Progetto Definitivo e non altrove e dopo. [Il Decreto Direttoriale 15.07.2015, che mantiene il carattere strategico e l'immediata variante urbanistica non recepisce ancora il comma 240 e il d.lgs. n. 50/2016 perché, evidentemente, anteriore].



Perché "temerariamente"? Orbene: Il comma 240 art. 1 della legge di stabilità 2016 (n. 208/2015), per quanto qui interessa, interviene sulla legge n. 164/2014 art. 38 nel modo seguente:

- a) Il comma 1 è sostituito dal seguente:«1. Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale sono di pubblica utilità. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità»;
- b) [omissis]
- c) [omissis]

Guardiamo ora il comma sostituito da a):«Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali e garantire la sicurezza degli approvvigionamenti del Paese, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale rivestono carattere di interesse strategico e sono di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, conformemente al d.P.R. 8 giugno 2001 n. 327, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità».

Dal confronto fra il nuovo e il vecchio testo si evince che le attività in idrocarburi "up-stream":

- (1) Non rivestono più carattere strategico e non sono più urgenti e indifferibili: quindi non possono rivendicare lo status di "immediata variante urbanistica" in forza di tale carattere;
- (2) Il titolo abilitativo non comprende più l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la connessa conformità col TU.

Sono teoricamente possibili almeno due applicazioni alternative di tali deduzioni, ambedue fondate su interpretazioni opposte, delle quali solo la prima però appare valida; tali applicazioni succintamente sono:



- (I) Le attività in parola non hanno più alcuna via legale per prevalere sui piani territoriali vigenti e non dispongono più di nessun atto legale per espropriare ed asservire; oppure
- (II) La residua dichiarazione di pubblica utilità mantiene gli effetti di variante urbanistica e dispone le procedure di esproprio mediante atti diversi dal titolo abilitativo.

L'interpretazione fondante di (I) è che la residua dichiarazione di pubblica utilità non comporti più alcuna occasione di variante urbanistica e che l'esclusione dal titolo abilitativo dell'essenziale atto iniziale per l'esproprio escluda *ipso facto* ogni procedura di esproprio di quelle disposte dal TU. L'interpretazione fondante di (II) è affatto alternativa. L'interpretazione di che cosa? Del residuo significato della dichiarazione di pubblica utilità ai fini delle parti ancora applicabili o non più applicabili del TU, che, in breve, vuol dire rispondere alla domanda: a che cosa serve dunque, specificamente, la residua dichiarazione di pubblica utilità? Che a sua volta vuol dire domandarsi: qual è lo scopo della sostituzione del vecchio col nuovo comma 1 art. 38 legge n. 164/2014?

Per approfondire il tema, è da capire come, oltre quanto detto, si collegano insieme l'interesse strategico, la variante urbanistica e l'esproprio. Il comma 1 art. 9 del TU dice: «Un bene è sottoposto a vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione del piano urbanistico generale, ovvero una sua variante, che prevede la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità». Voila! Ma, per le attività up-stream, la sostituzione del comma 1 art. 38 legge n. 164/2014, di cui sopra, ha inciso, svilendolo, proprio sul comma 1 art. 9 del TU, precisamente nella stessa proporzione in cui il titolo abilitativo costituisca una variante urbanistica. Tutto risolto, allora? No: c'è qualcos'altro.

Quella sostituzione non incide sul comma 1 art. 10 del TU, che recita (le [] sono ndr):« Se la realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità non è prevista dal piano urbanistico generale, il vincolo preordinato all'esproprio può essere disposto [da chi?] ove espressamente se ne dia atto [e cioè?], su richiesta dell'interessato ai sensi dell'art. 14 comma 4 legge 7/8/90 n. 241, ovvero su iniziativa dell'amministrazione



competente all'approvazione del progetto, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma [con chi?], un'intesa [con chi?], ovvero un altro atto, anche di natura territoriale, che in base alla legislazione vigente comporti la variante al piano urbanistico».

Questa inopinata opzione (= l'iniziativa dell'amministrazione competente) comporta uno squilibrio particolare fra le applicazioni alternative (I) e (II), nel senso che l'applicazione (I), cioè la NON-strategica NON-variante NON-espropri, si garantisce con argomenti ulteriori che all'amministrazione competente non sia concesso alcun terreno per avanzare con una tale iniziativa. Per quegli argomenti servono e bastano i riferimenti alla legge di stabilità (n. 208/2015, art. 1 comma 240), che chiude una porta all'interesse strategico, e al d.lgs. n. 50/2016, che ne chiude l'altra - via art. 57 legge n. 35/2012 e comma 7 art. 1 legge n. 239/2004 - rendendo legalmente senza presupposti e immotivata (infondata) qualunque "variante urbanistica" e, nel contempo, tagliando ogni strada agli espropri e agli asservimenti forzati.

È noto che per adire la Concessione occorre che la VIA (o ogni analoga valutazione) sia superata da un Progetto Definitivo; ed è altrettanto noto che un requisito imprescindibile del Progetto Definitivo è l'acquisizione ...del titolo sui terreni.

Orbene, non solo tale titolo non c'è, ma non è altrimenti ottenibile, nei termini del procedimento, che compromettendo, privatamente e al nome del legittimo proponente, tutti i terreni occorrenti, sotto la condizione dell'approvazione tempestiva della Concessione [tempestiva vuol dire entro i termini di scadenza dei compromessi].

In ogni caso, all'atto, nessun Sindaco, o ufficio tecnico abilitato o SUAP abilitato, può assentire ad alcun progetto senza accertarne adeguatamente il diritto sui terreni o il modo legale di ottenerlo: cosa che, per questo progetto, non è affatto data.

Nota: non essendo la condotta fra Bomba e Paglieta riconducibile tecnicamente alla tipologia della rete nazionale (o sovranazionale) dei gasdotti di gas naturale per il consumo, non c'è alcun modo per applicarvi l'art. 37 della legge n. 164/14.



<u>Settima osservazione: la sicurezza industriale e quella concernente la</u> localizzazione delle opere.

Il comma 6 ter dell'art. 38 legge n. 164/2014 così recita: «Il rilascio di nuove autorizzazioni per la Ricerca e per la Coltivazione di Idrocarburi è vincolato ad una verifica sull'esistenza di tutte le garanzie economiche da parte della società richiedente, per coprire i costi di un eventuale incidente durante le attività, commisurati a quelli derivanti dal più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati in fase di studio e analisi dei rischi». Ora, della mancata verifica delle garanzie è stato detto in precedenza; questo comma richiede però, in aggiunta, uno «studio e analisi dei rischi» che definisca il «più grave incidente nei diversi scenari ipotizzati» e che ne stimi i costi coprendoli con tali garanzie.

Quando questo comma non esisteva [vedi per es. in Elsa 2, Ombrina Mare e Rospo Mare], il decreto VIA prescriveva ritualmente l'approntamento di un piano di sicurezza "analogo" a quello del d.lgs. n. 334/99, che ora è divenuto d.lgs. n. 105/2015: "analogo" perché, a rigore, il criterio d'applicazione di tali decreti riguarda la capacità lorda di materie pericolose (inquinanti, tossiche, incendiabili, esplodenti) presenti simultaneamente in tutto lo "stabilimento". Ora però questo comma esiste e, nella parte in attenzione, non è in alcun modo adempiuto, per le rispettive parti, né dalla proponente né, agli atti, dall'autorità statale competente.

Nota: tra gli scenari più gravi e più costosi non ci sono solo il cedimento della diga per tracimazione da frana nell'invaso o per subsidenza differenziale del suo corpo, e l'estensione dei movimenti franosi in atto, ma anche le inondazioni delle strutture nelle aree esposte (es.: la Centrale a Paglieta) e le esplosioni nelle condotte e nella Centrale (b.l.e.v.e., deflagrazione) per non parlare delle perdite di materiali pericolosi (leakage) e degli incendi: tutti scenari tranquillamente catastrofici nel contesto urbanistico d'interesse

Nel progetto proposto, sebbene la proponente includa un' argomentazione escludente (basata su un certo calcolo, riduttivo e incompleto nei dati, delle quantità compresenti di materie "pericolose": mancano i gas e i liquidi che vanno all'ossidatore



termico, le fasi liquide presenti nella condotta lunga, il gas pulito nella condotta corta...etc), compaiono impianti che ricadono nell'ambito del d.lgs. n. 105/2015 o in aree adiacenti a impianti "rischiosi". La Centrale, in particolare, è classificabile fra le "Raffinerie di Petrolio e di Gas" [come altrimenti? *ndr*] e, per tutte le quantità compresenti di materie "pericolose", quando ci siano dati sufficienti perché il calcolo sia correttamente eseguito come in - (1) - nota 4 all. 1 d.lgs. n. 105/2015 tenendo conto del - (2) - DM. 20.10.98, GU n. 262 del 9.11.98, può divenire un impianto RIR (a Rischio di Incidente Rilevante). Ciò richiede che, contrariamente a quanto dice il progetto, a seguito della specifica istruttoria condotta dal CTR (comitato tecnico regionale) del Min. degli Interni, venga sottoposto alla consultazione pubblica, proprio nell'ambito della VIA (art. 24), un Rapporto di Sicurezza Provvisorio, corredato o meno dal NOF (nulla osta di fattibilità) del CTR; o che, possibilmente, vengano rivisti, a verifica di compatibilità e ad aggiornamento, i piani di sicurezza di stabilimenti limitrofi (CTR) e i piani di sicurezza esterni (Prefettura).

Si potrebbe, senza forzature, ipotizzare che lo stesso comma 6ter art. 38 (164/2014) stia già classificando RIR l'impianto in esame, anche per gli incidenti di perdita, incendio ed esplosione causati dallo stato geologico e idrogeologico dei siti. Purtroppo però il progetto ha intenzionalmente evitato lo studio analitico previsto dal comma e, perfino, i comuni studi di compatibilità idrogeologica, paesaggistica, archeologica etc.; e non intende di proposito includerne alcuno nel Progetto Esecutivo.

Da questa osservazione consegue, *sic stantibus rebus*, che il progetto su cui s'impernia l'istanza di variazione in oggetto non può ricevere alcuna determinazione favorevole nella VIA.

Ottava osservazione: il dimensionamento delle opere, le emissioni, i rifiuti.

Innanzi tutto alcuni conti devono essere meglio spiegati: per esempio, quelli sulla produzione. La sintesi non tecnica (pag. 19) dice:« Il piano di produzione ritenuto come ottimale [da chi e perché? *ndr*] prevede la coltivazione mediante quattro pozzi di produzione in 14 anni, da cui risulta una produzione complessiva di 2156,5 mln di smc



di gas di giacimento [da dove è proviene questo dato così preciso ai decimali? *Ndr*]. Il target di produzione del giacimento è stato fissato [da chi e perché? *ndr*] a circa 650000 smc/g per una produzione complessiva di gas equivalente commerciale pari a 1840 mln smc».

Dunque, in 14 anni, più del 15% viene separato dalla materia estratta dal "giacimento" e sottoposto a lavorazioni di smaltimento, fra i rifiuti e in ambiente. Tenendo ora conto della composizione dichiarata del gas di giacimento e dei suoi trattamenti, il raggiungimento dell'obiettivo di 650000 smc/g inficia del tutto i non a caso illeggibili Quadri Riassuntivi delle Emissioni (QRE), almeno per circa il 40% del tempo (per più di 5 anni su 14). Infatti, sia nel caso di convogliamento medio generale alla Centrale (423676 smc/g per 5090 g; 145 mln smc/anno circa) sia ancor di più nel convogliamento di picco (650000 smc/g per 5 anni; 235 mln smc/anno circa), la capacità di stoccaggio intermedio (sia di prodotto vergine che delle frazioni "rifiutate") appare incoerentemente dimensionata in rapporto alla capacità di produzione e ai limiti di emissioni della Centrale stessa, a meno di non arrestare, ogni tanto, l'estrazione e il convogliamento dell'estratto alla Centrale [come avverrebbe già, comunque, in alcune anomalie previste in progetto, che dovrebbero "attrarre" specifici piani di sicurezza di cui sopra].

In altri termini, le emissioni dichiarate sono non calcolate, tratte da letteratura non specificamente pertinente e fortemente sottostimate, sia in rapporto alla produzione media che a quella di picco, a meno che, per accidenti o per necessità funzionali, gli obiettivi di produzione vengano sistematicamente mancati: questo perché, tranne che per gli arresti del lavoro, l'impianto non è dotato di sufficienti accorgimenti regolatori che consentano di tenere le emissioni e i rifiuti entro i limiti prefissati; i quali, conti alla mano, saranno certamente sorpassati per quasi la metà del tempo messo a programma.

*dalla Sintesi non tecnica, 3.3.4.2 pag. 38/93:« Il gas in arrivo dalla pipeline entra in Centrale per la separazione della fase gassosa dalla fase liquida»; ora, ci sono due domande pertinenti: la prima riguarda le quantità e qualità di tale "fase liquida" (= petrolio greggio?); la seconda riguarda il suo destino.



La risposta alla prima domanda è per lo meno incerta, mentre la risposta alla seconda è....un bruciatore in una caldaia! Infatti, (pag. 39/93) «.....è stata prevista una Unità di Ossidazione Termica con recupero energetico e produzione di vapore. Tale unità permette, oltre all'ossidazione termica di tutti gli sfiati gassosi dell'impianto, anche il recupero d'energia utilizzando i liquidi associati al gas trasportato....»; purtroppo, la mancanza della prima risposta (ovvero la mancanza di previsione della composizione e della quantità del combustibile) rende inattendibili e del tutto aleatori non solo l'efficienza della combustione ma soprattutto il quadro emissivo del camino unico di convogliamento, senza contare che i VLE (valori limite di emissione) da applicare, ex d.lgs. n. 128/2010 e PRTQA, non sono quelli assunti dal proponente.

La risposta alla seconda domanda, ossia l'Unità di Ossidazione Termica con recupero energetico e produzione di vapore, implica poi l'obbligatoria verifica della liceità dei combustibili e appunto dell'ammissibilità delle emissioni sia ex d.lgs. n. 128/2010 sia ex PRTQA, nonché la particolare procedura approvativa prevista dal d.lgs. n. 152/06 per questo tipo di caldaie e di recupero energetico.

*dalla Sintesi non tecnica, pag. 37/93:« Dalla unità tipo LO-CAT si producono circa 600 kg/h di fanghi al 25% in zolfo. Tali fanghi, palabili, sono stoccati in un serbatoio adibito a tale scopo e possono essere ulteriormente disidratati, fino ad un tenore del 65% in zolfo, con una unità di filtrazione (160 kg/h), per un totale di 1500 ton/anno»; e poco prima, stessa pagina :«Per l'H2S nel caso in esame, di piccola entità (1-10 t/d di H2S) è stato scelto il processo come il LO-CAT...».

Nel progetto precedente (istanza 2009) era stato proposto, con numeri confrontabili, un impianto a desolforazione biologica: perché, con evidente svantaggio emissivo, si è ora cambiata idea? Non si sa!

Ipotizzando, intanto, in corrispondenza delle 10 t/g massime di H2S, il convogliamento massimo di 650000 smc/g dal giacimento, il tasso di H2S massimo nel gas in arrivo, dallo 0,2763 % dichiarato (pag.21/93) può dunque apparentemente portarsi fino all'1%, senza mettere in crisi il LO-CAT scelto. Tuttavia, le 10 t/g di H2S corrispondono a circa 9,4 t/g di zolfo, ossia a circa 37,6 t/g di fanghi = circa 2,5 volte la



capacità massima dell'impianto previsto: il tasso estremo di H2S nel gas d'arrivo, compatibile col LO-CAT, si abbassa dunque a meno dello 0,4%. Quale sicurezza c'è per garantire che a tale estremo non si giunga mai? Nessuna! Senza neanche osservare che la composizione molare del gas di giacimento, chissà perché, non è precisamente la stessa del progetto precedente (???).

Ciò inficia alla radice l'attendibilità sia dei quadri emissivi dichiarati [non a caso illeggibili! *Ndr*] sia dei numeri sulla produzione dei rifiuti nonché dell'efficacia degli abbattimenti e degli smaltimenti: quadri e numeri dati senza calcoli veri e dall' origine sconosciuta.

L'applicazione poi, qui proposta, del modello CALPUFF (diffusione degli inquinanti in atmosfera) avrebbe meritato qualche semplicissima verifica in loco (prove di ricaduta): l'asserzione, infatti, che sulle abitazioni (a 200 m) e sul bosco di Mozzagrogna (a 500 m) ricadano quantità d'inquinanti, addirittura impercettibili, cozza con l'esperienza locale in modo spettacolare [per comunissimi venti o piogge meridionali, vengono a posarsi in zona polveri desertiche nordafricane; già ora nelle stesse zone si avvertono le emissioni degli stabilimenti esistenti – alle quali i residenti stanno ampiamente reagendo e con le quali quelle qui previste si cumulerebbero, aggravando il quadro]. Il fatto è che, anche mettendo a parte il suo impiego a dir poco eterodosso, la stringa dei dati metereologici d'ingresso al modello è del tutto strampalata e senza alcun aggancio alla realtà.

A proposito dei fanghi sulfurei (ma la cosa, *mutatis mutandis*, vale anche per i fanghi nei pozzi), dopo un tentativo del tutto peregrino e campato in aria di prevederne un'impossibile vendita (i fanghi sulfurei non sono, per norma, comunemente commerciabili), la sintesi non tecnica poi è costretta ad arrendersi e dice (pag. 39/93):«Viste le esigue quantità in gioco [sic!] si ritiene, a questo livello di sviluppo del progetto, lasciare aperta anche la possibilità di smaltimento presso siti specializzati. Questa soluzione, per la quale non sono necessari elevati livelli di purezza e disidratazione, considera lo zolfo in eccesso come rifiuto da smaltire; questa premessa è alla base delle tecnologie di smaltimento più o meno definitivo, derivate in parte da



tecnologie e sistemi tradizionali applicati ai rifiuti industriali». [Come volevasi dimostrare (vedere osservazioni precedenti sulla VIA regionale), l'impianto incorpora "tecnologie di smaltimento più o meno definitivo", di cui tuttavia, per rispettare le norme, mancano in progetto l'essenziale – ossia il trattamento, la separazione e il "confezionamento" per il trasporto - e il completamento della filiera col recapito finale legittimo; il fallimento dell'ipotesi "vendita" non solo comporta per il proponente la sostituzione di un ricavo con un costo, ma, per quanto qui concerne, anche l'immediata e ormai irrimediabile collocazione, del suo progetto e della procedura, fuori di tutto l'insieme di norme riguardanti il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, tra le quali proprio quelle contemplate dal d.lgs. n. 152/2006].

Ora, di quali siti specializzati si tratta? Tranne che illegalmente in "terra dei fuochi", tali siti non esistono né nelle regioni finitime né tantomeno in Abruzzo; e a quali ditte specializzate, in ipotesi non proposta, si potrebbe ricorrere ? Senza i siti suddetti, le uniche ditte alle quali ricorrere sono proprio quelle che usino i fanghi come sottoprodotto riciclabile, che la proponente ha perfino immaginato di poter cercare a "questo livello di sviluppo del progetto", senza ovviamente trovarne neanche una da indicare genericamente. A quale "livello di sviluppo" la proponente avrà una soluzione? Non ne è promessa una, qui, neanche a "babbo morto". Ovvero:

Lo stabilimento produce e parzialmente smaltisce rifiuti in modi la cui compatibilità con le norme generali e con gli strumenti programmatici territoriali (locali, regionali e nazionali: il progetto non ne prende neanche uno) non solo non è verificata ma non è nemmeno ipoteticamente ricercata né *a priori* né dopo.

Nona osservazione: la stabilità dei pendii attorno all'area pozzi.

L'area pozzi è dichiaratamente ubicata in zona di frana attiva. Tale frana si sviluppa in pendio alla dx idrografica del Sangro, da poca distanza a monte della diga di Bomba. Indipendentemente, dunque, dall'intervento proposto e in assenza di adeguati lavori di consolidamento, il pendio dx è già a rischio di "effetto Vajont", appena mitigato dalla previsione della scarsa dimensione della massa che raggiungerebbe il



lago in un solo evento - e metterebbe in crisi la diga - ma aggravato dal fatto che la diga è in terra e piuttosto vecchia.

Ora, quale nuovo studio mai può dissociare una tale frana dalle attività di perforazione ed estrazione qui proposte (o viceversa)? La precedente (molto più consistente ed affidabile) concessionaria Agip ebbe già a concludere che non c'era studio possibile che stabilisse tale dissociazione e cedette il titolo alla prima stia disponibile, trasferendole il connesso lago di guai [I ministeri l'hanno dimenticato? Ma la Forest Oil ora ha appena fatto lo stesso con Avanti, sfilandosi coscienziosamente dal titolo Monte Pallano non appena si è presentata la stia conveniente, *ndr*].

Un modo, forse l'unico, di aggirare qui il Principio di Precauzione sarebbe quello di eseguire preliminarmente una vasta e molto ben studiata campagna di lavori (investimenti in opere) di consolidamento e stabilizzazione e, nel tempo, un programma non solo di osservazione ma soprattutto di manutenzione e rafforzamento accurato delle opere sensibili; altrimenti non c'è proprio verso: nell'area pozzi, per il Principio di Precauzione, avendosi già problemi dalle attività già ivi svolte, devono inesorabilmente vietarsi tutte le nuove attività ora proposte.

Quest'osservazione riprende una delle ragioni della citata sentenza del Cons. di Stato "assorbita" dalla subsidenza e contribuisce, in modo rafforzativo, a bocciare il progetto in esame.

Decima osservazione: l'applicazione dell'art. 22 comma 3 lettera d) del d.lgs. n. 152/2006.

All'art. citato si connettono le seguenti domande "sotto il profilo dell'impatto ambientale":

• Perché 2/3 nuovi pozzi? Quali sono le alternative, considerate dal proponente, alla localizzazione dei nuovi pozzi? [Le indagini di identificazione del giacimento suggeriscono molte tali alternative che, in rapporto alle tecniche disponibili di perforazione ed estrazione, sono individuabili in un raggio dell'ordine di 10 km dai punti scelti, *ndr*].



- Quali sono le alternative, considerate dal proponente, alla condotta interrata come metodo di convogliamento dell'estratto alla raffinazione? Quali sono le alternative, prese in esame, al tracciato e alle dimensioni della condotta pozzi → raffinazione?
- Quali sono le alternative, considerate dal proponente, al metodo di trattamento dell'estratto e al destino delle sue separate componenti?
- Quali sono le alternative, considerate dal proponente, alla localizzazione della Centrale di Raffinazione in Paglieta? E perché proprio in quel terreno lì, a permanente rischio d'inondazione?
- Quali sono le alternative, considerate dal proponente, al recapito finale del gas depurato?

Queste domande non hanno nel progetto le risposte che la norma citata richiede. Tuttavia le stesse domande possono subordinarsi ad un'altra "assorbente": quali sono le alternative complessive, programmatiche e progettuali, che il proponente ha considerato ed escluso, e perché? [Presentando l'esclusione dell'«Opzione zero», l'unica ragione indicata dal proponente è la sua "necessità" di recuperare presto un po' di soldi, spesi precedentemente senza abbastanza frutto - e al diavolo tutte le alternative "sotto il profilo dell'impatto ambientale", *ndr*!]

Nota: A titolo di esempio, una mera diluizione dell'estrazione nei possibili trenta anni della Concessione, invece che nei 14 ipotizzati, avrebbe consentito una progettazione alternativa di ciascuna fase di lavorazione, con una riduzione drastica delle opere e degli interventi, ma soprattutto con un livello di impatti sul territorio molto attenuato. Tale diluizione avrebbe certamente alleggerito i gravami sull'intervento e migliorato l'efficienza economica complessiva della Concessione, oltre a rendere significativamente meglio dominabili tutte le conseguenze, ambientali e congiunturali, sfavorevoli. Cosa si oppone, nelle considerazioni del progetto, a questa "alternativa"?

Undicesima osservazione: i programmi di sviluppo economico



Analoghi impianti, LO-CAT e Claus, sono stati già classificati autorevolmente [sentenze Cons. di Stato, ISPRA...] quale "stabilimenti di raffinazione di idrocarburi".

C'è ora da osservare che l'assenza di stabilimenti dello stesso generale tipo è stata, dagli anni '70 in poi – e continua ad essere tuttora - una precondizione formale per l'insediamento di industrie e artigianato manifatturieri nella connessa Area di Sviluppo Industriale: è stata proprio tale assenza una delle condizioni normative per attenuare il degrado dell'Area e promuoverne uno sviluppo vero, fino al "miracolo" della Val di Sangro.

Tale sviluppo ora è programmato, non solo sotto la specie dei piani territoriali regionali e locali già osservati sopra, ma anche sotto la specie di piani di sviluppo, specificamente economici [come la "Carta di Pescara", il Master Plan Regionale ecc.], che il MiSE, per specifica competenza, e il MATTM, per le connesse VAS, conoscono istituzionalmente alla perfezione e con i quali un'eventuale prosecuzione di "Monte Pallano", tutto "Colle Santo", e la Centrale di Paglieta in particolare - loro devono saperlo - cozzano in modi inconciliabili.

Che ciò fosse ignorato dal proponente non sorprenderebbe, ma in onestà non lo è: la proponente, nell'ammettere che le contraddizioni ci sono, chiede solo che...non contino e che... vi si chiuda un occhio; tuttavia, non essendo per sua stessa ammissione il progetto inquadrabile in nessun piano nazionale, o sovraordinato su quelli menzionati, le contraddizioni non possono essere ignorate dalle burocrazie ministeriali alle quali il progetto è sottoposto: e tali contraddizioni portano dritte al rigetto del progetto stesso.

Dodicesima osservazione: i metodi in area pozzi, ovvero l'operazione "mordi e fuggi impunita".

Una carenza significativa nel Progetto Esecutivo è, inopinatamente, il metodo di estrazione, dal quale, oltre che dal numero e dalle caratteristiche dei pozzi, dipende la produttività del giacimento. Ciò non vuol dire affatto, ovviamente, che il proponente non abbia a sua disposizione adeguati metodi d'estrazione [si spera che, sebbene non sia



stato né provato né detto, li abbia; *ndr*]; tuttavia, quando il proponente non abbia avuto modo di decidere già da ora - in base a quanto presume di sapere - fra le alternative disponibili, avrebbe dovuto almeno indicarne il prevedibile impatto sui luoghi e verificarne la compatibilità. Infatti, tale significativa carenza permette di contrabbandare il ricorso a metodi, per esempio, che molto si avvicinino al famigerato *fracking*, pur resi (mediante eufemismi di tipo analogo a "unità di ossidazione termica" per "unità di combustione scarti di coda" o "unità di addolcimento" per "prima unità di desolforazione") non immediatamente identificabili con esso per completo.

Il ritmo di produzione ipotizzato e la mancanza di specifiche indicazioni [in un Progetto Definitivo !! ndr] sollevano non solo perplessità ma perfino sospetti: l'estrazione non è qui un'operazione quasi-statica, o dalla reologia disciolta in tempi lunghi; basti pensare che, estrapolando le produzioni annue messe in conto, il giacimento - definito al momento il più grande del Paese (3,5 miliardi di nmc) – si esaurirebbe nella durata ventennale della concessione, senza alcuna proroga! E qual è, "per favore", la tecnologia che consente ciò con impatto "trascurabile"? E come fa tale tecnologia a limitare le deformazioni e a spalmare assestamenti e subsidenza in decenni e a "babbo morto"? Nulla si espone in merito nel progetto, anzi...

Negli ambienti veramente esperti nel settore, è arcinoto statisticamente che, nella loro vita utile, 1'80 % circa dei pozzi, anche se fatti benissimo, viene affetto da indebolimenti strutturali e avarie serie, che richiedono, comunemente, importanti operazioni di "work over". Le condizioni geologiche dell'area pozzi di Bomba, fino a sensibile profondità, sono particolarmente influenti sia in tali indebolimenti sia nell'applicabile metodologia di work over. Purtroppo, la "variazione al programma lavori", presentata all'approvazione dalla succursale italiana della - senza offesa - estemporanea Avanti Energy [Carneade? ndr], ignora del tutto il problema connesso e, in particolare, non ne ipotizza in alcun modo l'impatto.

Il proponente avrebbe potuto cavarsela "promettendo" di sottoporre a VIA eventuali progetti di "work over", in corso d'opera, ma ciò avrebbe contraddetto



fortemente il cronoprogramma di 14 anni, estendendolo almeno fine al limite ventennale, o anche, più probabilmente e verosimilmente a quello, trentennale.

In generale, il proponente non indaga e ignora qualsiasi occasione di ragionevole dubbio sul suo "programma" accelerato di recupero, dal territorio d'Abruzzo, di soldi spesi incautamente chissà dove, non occupandosi nemmeno di predisporne un'affidabile specifica cornice assicurativa e di garanzia.

Nota finale: in quanto libera associazione di cittadini, che ha il diritto di tutelare il proprio territorio, la sua salute e il proprio sviluppo futuro, non solo ci poniamo le domande:


« In quali mani di creta le burocrazie ministeriali porranno mai il giacimento di gas più grande e pericoloso del paese, del quale già Agip, ENI e perfino Forest Oil hanno dovuto cedere a reverenziale timore? E perché: per qualche dollaro in più? E a chi? »

<u>Tredicesima Osservazione: il rischio sismico dell'area interessata dal progetto e</u> frane e sismicità indotta.

Nel S.I.A. si relega la questione del rischio sismico in due scarne pagine esclusivamente descrittive della condizione attuale di rischio.

Una descrizione, peraltro, parziale e, anzi, fuorviante, visto che si commenta (brevemente) la sorgente ITCS079 - Shallow Abruzzo Citeriore Basal Thrust (banca dati DISS-INGV), che interessa l'area del gasdotto e della centrale, ma non si descrive la presenza della più importante sorgente sismogenetica, quella composita denominata "ITCS078 - Deep Abruzzo Citeriore Basal Thrust" (banca dati DISS-INGV), che è estesa praticamente sotto al giacimento e, cioè, nella condizione peggiore per quanto riguarda le possibili interazioni con il progetto e l'estrazione del gas in profondità.





Secondo la scheda allegata al database tale sorgente sismogenetica è in grado di generare sismi di magnitudo fino a 6,8.






L'aspetto forse più grave è, probabilmente, un altro. In un tale contesto su cui grava un tale rischio (infatti i comuni sono tutti classificati in categoria 1 e 2 di rischio) non si fa neanche un accenno alla problematica della sismicità potenzialmente indotta proprio dall'attività proposta (nel termine comprendiamo anche quella innescata) nonostante siano ormai molteplici le prove scientifiche che collegano strettamente le attività connesse agli idrocarburi e la generazione di sismi, che possono raggiungere un'intensità tale da causare danni in superficie (si pensi a Groningen e all'Oklahoma).

L'USGA degli Stati Uniti, dopo l'aumento esponenziale della sismicità nelle aree interessate da sfruttamento di idrocarburi, ha ormai deciso da un paio di anni di classificare i terremoti in indotti e naturali. Qui sotto il grafico dell'andamento dei terremoti di magnitudo oltre 3 negli Stato Uniti centrali. Crediamo non abbia bisogno di commenti visto l'andamento e la classificazione di quasi tutti gli eventi nella categoria dei terremoti indotti.





L'attività sismica può essere indotta da tutte le attività connesse alla produzione di idrocarburi:

-estrazione di gas (ad esempio, Groningen; a tal riguardo suggeriamo vivamente di vedere la presentazione sull'andamento temporale dei sismi attivati http://www.dwarshuis.com/earthquakes-groningen-gas-field/visualisation/);

- -iniezione di gas;
- -iniezione di liquidi;
- -interazione delle precedenti attività.

L'aspetto più grave è che la sismicità indotta non solo può aumentare il rischio sismico in aree già interessate (attivando cioè sorgenti sismogenetiche attive), cosa che già sarebbe sufficiente ad escludere qualsiasi tipo di intervento in aree sismiche, ma può anche:

a)creare le condizioni in aree non interessate precedentemente da faglie;



b)riattivare faglie inattive da decine di milioni di anni.

Il caso a) è quello che si sta verificando a Groningen, con miliardi di euro di danni. È interessante notare che l'attività sismica, molto superficiale, è iniziata dopo decenni di sfruttamento in cui si sono ignorate le conseguenze ed è connessa alla subsidenza attivata dalle estrazioni. Attualmente il Governo Olandese ammette che, con le conoscenze attuali, non si può né controllare il fenomeno (comunque hanno ridotto della metà l'estrazione di gas, anche a seguito di restrizioni imposte dai giudici) né prevederne l'evoluzione (se non sostenendo che probabilmente peggiorerà!).

Il caso b) è esemplificato dalla riattivazione di alcune faglie negli Stato Uniti. Quella del "Wilzetta fault system" in Oklahoma ha generato un sisma di magnitudo di 5,8, con danni e feriti a ben 180 km dalla più vicina sorgente sismogenetica attiva nota.

Diversi lavori scientifici hanno approfondito tale situazione e a loro si rimanda (Keranen et al, 2013, Potentially induced earthquakes in Oklahoma, USA: Links between wastewater injection and the 2011 M w 5.7 earthquake sequence, Geology; McNamara et al. 2015 Reactivated faulting near Cushing Oklahoma: increased potential for a triggered earthquake in an area of United States strategic infrastructure, Geophysical Research Letters).

Tra questi vogliamo evidenziare quello pubblicato su Science nel Luglio 2014 dal gruppo di Keranen (Keranen et al. Sharp increase in central Oklahoma seismicity since 2008 induced by massive wastewater injection, Science 2014) perché contiene interessantissime indicazioni sugli effetti della variazione della pressione di poro sulla generazione dell'attività sismica. Gli autori concludono che la riattivazione del sistema di faglie è collegato ad una perturbazione di soli 0,07 MPa nella pressione di poro (a causa di un incremento legato sostanzialmente alla iniezione di fluidi).







Fig. 4. Hydrogeologic model of pore pressure perturbation from injection wells. (A) Modeled pressure perturbation in December 2009 and (B) in December 2012 hydraulic diffusivity of 2 m²/s (14). The model includes the four high-rate SE OKC wells and 85 wells northeast of the Jones swarm near the West Carney field. The modeled pressure perturbation dominated by fluid injected at the high-rate SE OKC wells. Earthquakes are plotted from 2008-2009 (A) and 2008-2012 (B) (1.0). (C) Vertical crosssection through model results. Pore pressure rises in the Arbuckle Group and uppermost basement. (D) Pore pressure increase at the hypocenter of each earthquake in our local catalog. A pore pressure increase of ~0.07 MPa is the modeled triggering threshold. Modeled pore pressure rises throughout much of the swarm area for hydraulic diffusivity between 1 m²/s and 4 m²/s (fig.

Un caso limitato? No. Un secondo studio, pubblicato su Nature Communication da Hornbach et al (Causal factors for seismicity near Azle, Texas, Nature Communications, 2015) ha dimostrato come la riattivazione della Newark East fault zone in Texas sia stata causata dalle attività di estrazione di acqua e reimmissione di liquidi. Scrivono gli autori "Modelled pressure changes on the faults typically range between 0.01 and 0.2 MPa, depending on model parameters (see, for example, Table 1). Although uncertainty exists, the model-predicted pressure changes are consistent with values that are known to trigger earthquakes on critically stressed faults". Qui sotto una delle figure più esplicative del lavoro.





e-mail: in fo@nuovosen socivico.it - www.nuovosen socivico.it



Tra l'altro gli autori ritengono che l'attività sismica sia indotta dall'estrazione di fluidi e non dall'iniezione. Scrivono, infatti: "It is notable that we observe earthquake swarms in the Ellenburger apparently associated with extraction, not just injection, that is, they occur almost directly below the estimated subsurface location of two large brine production wells in the region, as indicated by TRC G-10 reports. On the basis of fault and well locations and the nature of permeability along faults, it is likely that these two production wells remove fluids from sediments immediately adjacent to the fault. Earthquakes caused by fluid extraction near faults are not a new phenomenon in the United States or even Texas Induced seismicity is often associated with subsurface pressure changes, and extensional stresses will concentrate on the boundary of the fluid draw-down region, promoting normal faulting." (abbiamo rimosso i riferimenti bibliografici citati, il lvoro può essere integralmente consultato via WEB (http://www.nature.com/ncomms/2015/150421/ncomms7728/full/ncomms7728.html).

Ora, lo studio sulla subsidenza presentato dal proponente, a cura di Dream (ALL.14), contiene anche valutazioni che, per quanto derivanti dall'applicazione di metodi indiretti con numerose assunzioni difficilmente verificabili in maniera empirica (con tutto quello che ne deriva sotto l'aspetto dei calcoli dei valori e della relativa incertezza), sono utili a far comprendere quanto sarebbe rischioso (e, aggiungiamo noi, inaccettabile) autorizzare tale attività.

Infatti il grafico a pag.41 mostra un rapido crollo della pressione nel giacimento nei primi 6 anni di estrazione non compensata immediatamente dall'arrivo dell'acqua, che impiega diversi anni a riequilibrare (in parte nel caso di acquifero medio) il sistema.

Stiamo parlando del dimezzamento (e oltre in alcuni modelli) della pressione da circa 140 Barsa a 50-70!

41






Fig. 3.16 - Pressione media di campo (FPR) nei quattro casi si mulati.

Ora, il giacimento in questione è localizzato come abbiamo detto in un contesto assai complesso dal punto di vista sismogenetico. Per stessa ammissione del proponente il giacimento stesso è delimitato da una serie di faglie in larga parte collegate allo sviluppo di sistemi di fratture profonde.






Fig. 2.1 – A) Schema strutturale dell'Appennino Centro-Meridionale nell'area di interesse; B) Interpretazione della parte orientale del profilo sismico CROP 11 (modif. da Calamita et al., 2009).

In un contesto del genere di tale complessità e naturale pericolosità (aggiungiamo che la stessa diga può essere fonte di microsismicità locale indotta - si vedano i lavori scientifici sulla Diga del Pertusillo - che in taluni casi potrebbe anche rendere del tutto inservibile la rete di monitoraggio prevista potendo in parte mascherare o addirittura interagire con il fenomeno che si vorrebbe monitorare e, cioè, l'attività sismica indotta dalle estrazioni, vanificando quindi qualsiasi ipotesi - di per sé piuttosto bislacca - di prevedibilità dell'evoluzione dell'eventuale sismicità indotta dalle estrazioni) si può senz'altro affermare, in base a ricerche scientifiche pubblicate sulle migliori riviste e sulla base delle relative conoscenze del sistema locale, che l'intervento in esame comporta un aggravio del rischio sismico in territori già di per sé classificati in rischio sismico 1 e 2. A ciò si aggiunge il rischio frane che può essere esacerbato proprio dalla sismicità indotta e naturale. Tra l'altro neanche quest'ultimo aspetto è stato dichiarato e approfondito nel S.I.A. nonostante le estese aree a rischio individuate nelle aree interessate dal progetto dal punto di vista idrogeologico.

e



Si aggiunga che il patrimonio edilizio e le stesse infrastrutture sono unanimamente deficitarie dal punto di vista strutturale rispetto ai sismi attesi nell'area. Ne consegue che anche il grado di vulnerabilità del contesto in cui si situa rispetto al rischio sismico è estremamente elevato.

Pertanto riteniamo del tutto inaccettabile (meglio, sconsiderato) insediare attività che possano comportare anche un minimo aumento della condizione di sicurezza delle aree dal punto di vista del rischio sismico, anche in considerazione non solo del Principio di precauzione ma anche del Principio di Prevenzione (Art.3ter del D.lgs.152/2006).

L'idea del Mise (e, in taluni casi in sede di VIA, anche del Ministero dell'Ambiente) di ricondurre la gestione del rischio sismico al "monitoraggio" è un approccio piuttosto singolare e, soprattutto, anti-scientifico dal punto di vista della prevenzione del rischio.

In primo luogo il caso di Groningen (ma non solo) dimostra che, una volta attivato, attualmente non è possibile controllare il fenomeno che si vuole osservare e, cioè, gli eventi sismici indotti con danni anche miliardari (si stima che solo in Olanda circa 150.000 case debbano essere ristrutturate a causa delle sismicità indotta). Il monitoraggio, infatti, osserva un fenomeno, non lo controlla! A tal proposito richiamiamo le notevoli note del Ministro dell'Energia olandese inviate al Parlamento in cui si ammette l'impossibilità di manipolare l'attività sismica ormai indotta: http://www.government.nl/documents-and-publications/parliamentary-

documents/2013/01/25/natural-gas-extraction-in-groningen.html

http://www.government.nl/documents-and-publications/parliamentary-

documents/2014/01/17/gas-extraction-in-groningen.html), per definizione e, in questo caso, è un fenomeno che può addirittura causare morti.

L'attivazione (o riattivazione di una faglia) con generazione di sismi violenti e capaci di generare danni in superficie non è detto sia preceduta da fenomeni precursori (ad esempio, microsismicità), ammesso e non concesso che qualora questi si verifichino siano correttamente interpretati e valutati, con tutti i limiti scientifici che conosciamo



per quanto riguarda la possibilità di comprendere in forma deterministica l'evoluzione di fenomeni così complessi. In ogni caso, il fenomeno non è certamente controllabile.

Al massimo, quindi, leggeremo i tracciati della rete di monitoraggio a fenomeno ormai concluso e magari con qualche morto sotto le macerie (o anche solo di infarto che, ricordiamo, è causa di mortalità anche per scosse di magnitudo 3,5-4,5). Come sappiamo i danni dei sismi possono essere irreversibili (morte ecc.) per cui il ricorso al monitoraggio è semplicemente una follia (non troviamo altri termini) dal punto di vista della prevenzione del rischio, ad esclusivo vantaggio delle società di estrazione di idrocarburi.

Per quanto sin qui esposto ed argomentato il progetto deve essere ritenuto incompatibile con il contesto ambientale, economico e sociale. Si esprime pertanto parere contrario alla realizzazione del progetto di sviluppo denominato "Colle Santo" proposto dalla CMI Spa.

Ci riserviamo di sottoporre la documentazione prodotta all'attenzione di ogni autorità competente ed anche all'Autorità anti Corruzione.

Si allegano:

Doc. 1 Sentenza Consiglio di Stato n.2495 del 2015

Doc.2 Note storiche sulle Criticità Idrogeologiche

I documenti indicati (doc.1 e doc.2) sono parte integrante delle presenti osservazioni.

Alessandro Lanci
Nuovo Seris Civico
ONLUS - Lanciani Presidente dell'Associazione
STANDO VO SENSO CIVICO - ONLUS'

MANDO VO SE

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8032 del 2014, proposto da: Regione Abruzzo, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Forest Cmi Spa, rappresentata e difesa dagli avv. ti Andrea Panzarola, Salvatore Orlando, Giannalberto Mazzei e Arcangelo Pecchia, con domicilio eletto presso Giannalberto Mazzei in Roma, a

nei confronti di

Wwf Italia Ong Onlus - Wwf Abruzzo; Comitato Gestione Partecipata del Territorio, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Di Tonno, con domicilio eletto presso Maria Assunta Tucci in Roma,

per la riforma

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA: SEZIONE I n. 00229/2014, resa tra le parti, concernente valutazione negativa di impatto ambientale per la realizzazione nel territorio del comune di Bomba di una

centrale di raccolta e trattamento gas estratto e la costruzione di un metanodotto di allacciamento alla rete Snam

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Forest Cmi Spa e del Comitato Gestione Partecipata del Territorio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 febbraio 2015 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Isabella Bruni per l'Avvocatura Generale dello Stato, Andrea Panzarola, Giannalberto Mazzei e Claudio Di Tonno;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.-Con la sentenza in epigrafe il Primo Giudice ha in parte accolto il ricorso proposto dalla Società Forest CMI S.p.A avverso i giudizi nn. 1929 del 10.4.2012, n. 2139 del 21.2.2013 e n. 2315 del 20.11.2013 con cui il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (Comitato VIA o CCR- VIA) aveva espresso pareri non favorevoli sulla compatibilità ambientale sull'istanza presentata all'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse (UNMIG) in data 20.2.2009 dalla Forest CMI S.p.a., per la concessione di coltivazione di idrocarburi "Colle Santo", finalizzata alla realizzazione del progetto denominato "Monte Pallano", che prevedeva la perforazione e messa in produzione di ulteriori tre pozzi e una centrale di raccolta e trattamento gas estratto oltre alla costruzione di un metanodotto di allacciamento alla rete Snam.

Va rammentato, in punto di fatto, che la Forest Cmi Spa, già titolare di permesso di ricerca di idrocarburi (D.M. del 13.02.2004), in data 20.2.2009 aveva presentato all'UNMIG istanza volta ad ottenere la concessione di coltivazione "Colle Santo". Parallelamente, con istanza del 15.3.2010, la Forest aveva sottoposto il progetto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale presso i competenti Uffici della Regione Abruzzo

Le amministrazioni statali coinvolte nel procedimento autorizzativo pendente presso Ministero dello Sviluppo Economico avevano espresso pareri positivi al progetto della Forest, diversamente, il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, che aveva formulato valutazione negativa di impatto ambientale.

In particolare, con un primo giudizio negativo n. 1929 del 10.4.2012, il CCR-VIA aveva espresso parere non favorevole sull'istanza della Forest adducendo tre motivi ostativi, quali: il contrasto dell'impianto di trattamento con la Misura MD3 del Piano di tutela della qualità dell'aria; la mancata valutazione, in seno allo studio di impatto ambientale, della quantità di acqua sottratta alle sorgenti a seguito dell'estrazione; la circostanza che "i sistemi di controllo che la ditta propone sono finalizzati alla registrazione di fenomeni legati alla subsidenza, che nel caso avvenissero "innesterebbero un fenomeno irreversibile, con conseguenti danni insostenibili sulla sicurezza della collettività locale, circostanza questa che induce la Commissione ad avvalersi del principio di precauzione".

2. La proponente società impugnava dinanzi al TAR Abruzzo il giudizio negativo, denunciando le carenze istruttorie dell'intera procedura, evidenziando l'irragionevolezza delle motivazioni addotte e segnalando la mancanza di valutazioni tecniche idonee a sostenere il giudizio finale.

Il Giudice di prime cure, con Ordinanza n. 151 del 26.07.2012, accoglieva l'istanza cautelare e rilevava la necessità di un riesame da svolgersi in contraddittorio.

Anche la fase di riesame si concludeva negativamente.

Il CCR-VIA formulava due ulteriori giudizi negativi, nn. 2139 del 21.02.2013 e 2315 del 20.11.2013, impugnati dalla Forest con ricorso per motivi aggiunti del 10.12.2013, nei quali il Comitato Via riproponeva due dei tre motivi ostativi del primo giudizio VIA negativo, ovverosia il contrasto tra il progetto e la misura MD3 del PQA in una con l' assenza di elementi per l'applicazione dell'art. 272 commi 1 e 2 del D.lgs. 152/2002 e con il mancato superamento dei timori legati ai fenomeni di subsidenza.

3. Il Tar Abruzzo con la sentenza n. 229 del 2014 oggetto del presente gravame, accoglieva in parte il ricorso della Forest, annullando i giudizi n. 1929 del 10.4.2012, n. 2139 del 21.2.2013 e n. 2315 del 20.11.2013 del Comitato VIA, ordinando la rinnovazione dell'integrale procedimento e rigettando la domanda risarcitoria.

Il Tar Abruzzo ha considerato cumulativamente i motivi di impugnazione, ritenendoli meritevoli di accoglimento in considerazione dei rilevati profili di carenza di istruttoria e difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati.

Con riferimento al primo motivo di diniego, relativo al contrasto del Progetto della Forest con la misura MD3 del Piano Regionale della Qualità dell'Aria (divieto di insediamento di nuove attività industriali ed artigianali con emissioni in atmosfera in aree esterne alle aree industriali), il Giudice di prime cure, muovendo dalla considerazione della peculiare natura delle opere in questione, della " non pianificabilità" delle stesse e dal carattere di pubblica utilità dell'attività estrattiva, ha condiviso la tesi sostenuta dalla società ricorrente in ordine alla diversa natura dell'intervento in questione rispetto agli impianti "industriali e artigianali" considerati dal Piano.

Sicché valorizzando la particolare natura delle opere in questione, il TAR ha considerato indicativo di tale peculiarità il carattere recessivo delle previsioni

urbanistiche rispetto al titolo per la costruzione degli impianti necessari all'esercizio della concessione (art. 1, comma 82 *quater*, 1. 23 agosto 2004.n. 239), e ha concluso nel senso dell'inapplicabilità della misura MD3 del P.Q.A. al progetto della Forest.

Quanto al secondo motivo di diniego espresso dal CCR-VIA, imperniato sul rischio di subsidenza connesso all'attività estrattiva e sulla conseguente valorizzazione del c.d. principio di precauzione, il Tar Abruzzo ha riscontrato l'evidente difetto di motivazione sia del primo provvedimento impugnato sia del provvedimento negativo finale emesso all'esito del riesame reso sulla presupposizione di un dato, quale il rischio di innescarsi di fenomeni irreversibili e, comunque, ingestibili, di cui il Comitato non avrebbe dato alcun conto nei provvedimenti impugnati.

Ebbene, pur rilevando i suddetti vizi ed annullando provvedimenti VIA, il Giudice di prime cure ha ritenuto di condividere in linea di principio le considerazioni difensive formulate dalle parti resistenti, ravvisando un rischio "talmente consistente" di danni insostenibili per la collettività locale legati al fenomeno della subsidenza, idoneo a giustificare l'invocazione del principio di precauzione.

Pertanto nell'annullare i provvedimenti Via, il Tar ha indicato alcune "regole applicative" del principio di precauzione da osservarsi nella successiva fase di rinnovazione del procedimento.

In particolare il Tar, da un lato, ha considerato onere probatorio esclusivo del proponente quello di fornire la prova di innocuità dell'intervento da realizzarsi, dall'altro ha parallelamente riconosciuto obblighi motivazionali ricadenti sull'Amministrazione concernenti le ragioni idonee a giustificare il ricorso al principio di precauzione.

Sulla base delle suddette considerazione il Tar ha disposto l'annullamento dei provvedimenti impugnati e ordinato la rinnovazione integrale del procedimento.

4. - Avverso la sopracitata sentenza del T.A.R. Abruzzo- Sez. staccata di Pescara, Sez. I n. 229/2014 hanno proposto appello principale la amministrazioni in epigrafe specificate.

L'appellata Forest CMI S.p.a. nel costituirsi in giudizio, in data 15.10.2014, ha rilevato l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del rito speciale. In occasione della camera di consiglio fissata con l'applicazione dei termini abbreviati al 21.10.2014, questo Collegio, con ordinanza n. 5212 del 22.10.2014, ha disposto il mutamento del rito.

Successivamente, la società Forest CMI S.p.a. con "atto di appello incidentale e controricorso" del 6.11.2014, ha proposto ricorso incidentale, con istanza cautelare, per l'annullamento e/o riforma in *parte qua* della sentenza, nonché per il risarcimento dei danni patiti e potenziali.

E' intervenuto adesivamente il Comitato in epigrafe specificato.

All'esito della Camera di Consiglio del 18.11.2014 questa Sezione, ritenendo di dover accordare prevalenza all'interesse pubblico a evitare la riedizione della procedura amministrativa, ha adottato l'Ordinanza n. 5269 del 2014 con la quale ha accolto l'istanza cautelare, sospendendo l'esecutività della sentenza impugnata.

Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l'ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.

5. Le parti appellanti, con una serie articolata di censure – alle quali ha integralmente aderito la difesa del Comitato Gestione Partecipata del Territorio-deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 41 e 43 del codice del processo amministrativo e la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di irricevibilità e/o inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti del 10.12.2013; lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui si è esclusa l'applicabilità al progetto della Forest della misura MD3 del P.Q.A; evidenzia l'inadeguatezza delle argomentazioni giuridiche

spese dal Tribale di prima istanza per sostenere la tesi dell'inapplicabilità del vincolo agli insediamenti estrattivi, criticando la decisione di prime cure nella parte in cui si è ravvisata l'estensibilità agli interventi in questione, relativi all'approvvigionamento energetico da fonti fossili, della disciplina di favore prevista per gli impianti destinati alla produzione di energie rinnovabili; rileva l'inconferenza del richiamo operato dal Giudice di prime cure all'art. 1, comma 82 quater, della legge n. 239/2004; e, da ultimo, censura la sentenza nel punto in cui affronta il motivo di diniego incentrato sul ricorso al principio di precauzione a fronte dei timori legati al fenomeno della subsidenza, contestando alcuni profili di contraddittorietà oltre che di erroneità delle conclusioni dei Giudici di primo grado.

La Forest controdeduce deducendo l'infondatezza delle censure.

Nella veste di appellante incidentale la Forest Cmi Spa contesta anzitutto le "regole applicative" del principio di precauzione enunciate dal Tar Pescara, considerandole erronee e sproporzionate, espressione di un'applicazione del principio di precauzione nella sua accezione c.d. forte o massimalista, alla stregua della quale tale principio si atteggerebbe come un potere di interdizione totale.

La Società lamenta, inoltre, l'assoluta inidoneità della decisione del Tar a soddisfare il suo interesse sostanziale e a garantirne una tutela piena ed effettiva, per avere nello specifico il Collegio Territoriale ordinato la rinnovazione integrale del procedimento, disattendendo l'istanza di sostituzione dei membri del Comitato con uno o più commissari *ad acta*.

A tal fine evidenzia come l'interesse sostanziale della Società, specie a fronte dell'atteggiamento dilatorio adottato dal Comitato VIA, non sia quello di riaprire e proseguire il procedimento all'infinito ma quello di ottenere entro le dovute tempistiche una decisione finale.

Con un ulteriore motivo di appello incidentale la Forest censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di prima istanza ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'assunzione della difesa della Regione da parte dell'Avvocatura di Stato, e ripropone l'eccezione facendo leva sul conflitto di interessi tra Regione e Ministero delle Infrastrutture, conflitto che precluderebbe l'assistenza in giudizio della prima da parte dell'Avvocatura dello Stato, per aver l'Amministrazione regionale assunto con i giudizi VIA negativi una posizione di dissenso qualificato nell'ambito di un procedimento autorizzativo pendente presso un'amministrazione statale (MISE) nell'ambito del quale tutte le altre amministrazioni statali coinvolte e facenti capo al MISE (CIRM) o altri Ministeri (MIT- Ufficio dighe) avevano rilasciato pareri positivi.

- 6. Alla stregua delle considerazioni che seguono si deve disporre l'accoglimento dell'appello principale e la reiezione del gravame incidentale.
 - 6.1. Non è meritevole di favorevole valutazione, in primo luogo, accoglimento la riproposta eccezione dell'inammissibilità dell'assunzione della difesa della Regione da parte dell'Avvocatura di Stato, avanzata dalla Forest nel terzo motivo dell'appello incidentale con riferimento a un potenziale conflitto di interessi tra il Ministero delle Infrastrutture e l'amministrazione regionale, non potendosi determinare la situazione censurata dalla Forest posto che alle due amministrazioni fanno capo due procedimenti autonomi a tutela di interessi distinti non conflittuali.
 - 6.2. La Sezione, in accoglimento dell'appello principale, ritiene assorbenti le ragioni che hanno portato il Comitato Via ad avvalersi del principio di precauzione, ragioni da sole idonee a determinare la legittimità dei giudizi negativi emessi dal CCR-VIA in considerazione dei rischi di danni insostenibili per la collettività locale connessi al fenomeno della subsidenza.

Come noto, il richiamato principio di precauzione fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi,

potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione.

L'applicazione del principio di precauzione comporta dunque che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza) fischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali (cfr., ex multis, Cons. Stato Sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5525).

Ebbene, posto che le conclusioni cui sono pervenuti i professionisti incaricati dalla Forest in merito al rilievo dei fattori di pericolo e alla possibilità di farvi fronte in modo efficace sono espresse in chiave puramente probabilistica, deve concludersi che non risulta acquisita una prova, dotata di un grado adeguato di attendibilità della sicurezza della diga e dell'insussistenza del rischio della produzione di conseguenze diverse da quelle stimate dalla proponente. Se si considera poi l'irreversibilità dei fenomeni indotti dalla subsidenza in un'area caratterizzata da conclamati da profili di fragilità, deve considerarsi ragionevole il ricorso del Comitato VIA al principio di precauzione nei termini sopra richiamati.

In definitiva, a fronte del rischio di cedimento della diga e in considerazione delle più ampie esigenze di tutela ambientale e di incolumità pubblica, del tutto legittima appare, nell'esercizio di un potere latamente discrezionale non sindacabile nel merito in assenza di profili di sviamento e travisamento, la conclusione di matrice cautelativa cui è pervenuto il Comitato VIA.

Osserva poi il Collegio che l'onere motivazionale che incombe sull'Amministrazione è stato adeguatamente assolto dal Comitato procedente già in occasione del primo giudizio VIA negativo n. 1929 del 2012, nel quale si dà conto dei timori connessi al fenomeno della subsidenza legata all'estrazione del gas,

specie in considerazione dell'ubicazione del giacimento al di sotto del lago e della diga interna e delle conseguenze disastrose che potrebbero derivare da un eventuale crollo della diga. Timori, questi, che hanno reso doverosa la predisposizione di una tutela anticipata e legittima l'applicazione del principio di precauzione.

7. —Tali assorbenti profili consentono di prescindere dalla disamina degli altri argomenti di doglianza prospettati dagli appellanti principali. La reiezione integrale del ricorso di primo grado, conseguente all'accoglimento dell'esaminato motivo d'appello, impedisce la favore valutazione degli ulteriori motivi di appello incidentale volti a contestare la portata conformativa del capo favorevole della sentenza di primo grado.

La complessità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso principale, respinge l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente
Francesco Caringella, Consigliere, Estensore
Manfredo Atzeni, Consigliere
Fabio Franconiero, Consigliere
Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

Consessor blook

DOCUMENTO INTEGRATIVO RELATIVO ALLE CRITICITÀ IDROGEOLOGICHE DELL'AREA INTERESSATA DAL PROGETTO DI SVILUPPO "COLLE SANTO" PROPONENTE CMI ENERGIA SPA –

L'ASSETTO IDROGEOLOGICO DELL'AREA presenta una elevatissima criticità .Ed infatti, in ordine alla compatibilità dell'intervento con le dinamiche geostrutturali dei versanti, registrate nell'area individuata e descritte nel Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico "Fenomeni Gravitativi e Processi Erosivi"/Bacino del Sangro, approvato con deliberazione G.R.A. n.103/5 del 27/05/2008, il progetto interferisce con gli scenari ad alto rischio derivanti dalla presenza di un invaso artificiale e da una diga, in un'area investita continuamente da frane.

Per tenere conto solo degli ultimi due secoli vanno ricordate le più grandi frane registrate nel Comune di Bomba a partire da quella del 1819, che travolse metà paese. Ci fu poi quella del 1929 ed ancora una volta mezzo paese fu trascinato a valle: fu allora che costruirono i tre ordini di arconi che continuano a sostenere l'abitato. Nel 1973 una frana travolse il comune di Colledimezzo e costrinse l'Impresa INCISA, che stava realizzando il tratto di strada di Fondovalle Sangro, a rifare il progetto scavando una lunga galleria da Bomba a Colledimezzo.

In quell'anno era stato terminato un imponente viadotto sulla superstrada e che aveva le fondamenta in un'area detta Lago Maurino. In questa occasione i contadini della zona avevano detto ai costruttori che era una follia poggiare sul quel terreno, pieno di torrenti sotterranei, gli imponenti piloni del viadotto, ma gli ingegneri avevano risposto che sulla base delle analisi fatte il terreno di posa risultava sicuro.

Appena l'opera fu terminata, una frana sotterranea spezzò uno dei piloni centrali del viadotto che, successivamente fu fatto crollare. Sul posto restano le macerie di un viadotto spezzato in due parti. Questi resti si trovano a poche centinaia di metri dall'area interessata dal progetto. Allora bisognò fare una grande curva per baipassare il viadotto e la strada è rimasta così ormai a 40 anni dal disastroso evento. Tra il 1974 e 1975 ci fu una ennesima grande frana da Buonanotte (oggi Montebello sul Sangro) a Pennadomo che spezzò e travolse la strada di collegamento tra Pennadomo e Villa S. Maria. La strada non si è mai potuta aggiustare perché la frana è sempre in movimento. Un'ultima frana, nel 1992, ha di nuovo investito a monte il paese di Bomba e solo per l'intervento immediato, con numerosi mezzi meccanici, si è riusciti a circoscrivere il fenomeno franoso che aveva già lambito le prime abitazioni.

La strada di accesso alla diga è del tutto dissestata. Anche la strada ricostruita nel 2009 sul lungolago tra Bomba e Colledimezzo, per i Giochi del Mediterraneo, è per larghi tratti già franata. Poiché la subsidenza si è verificata ovunque sono state fatte delle estrazioni – nel Polesine ad esempio il suolo si è abbassato di tre metri – è altamente probabile che, non appena si procederà ad estrarre gas, toccando così il precarissimo equilibrio dell'area con frane sempre attive, si possano innescare frane catastrofiche capaci perfino di destabilizzare la diga, dietro la quale ci sono 8 0 milioni di metri cubi di acqua, mentre nel sottosuolo c'è un campo metanifero esteso 44 volte più del lago. Né hanno alcun valore il monitorare la subsidenza con un sistema di sensori.

Poiché se inizia un processo di destabilizzazione della diga, ci si troverà di fronte ad un problema insormontabile, quello di svuotare in tempi brevi il lago della sua enorme massa d'acqua. Va tenuto presente che a valle c'è l'epicentro industriale dell'Abruzzo, con circa 15 mila abitanti e fabbriche per circa 13 mila operai. La storia di un territorio deve essere letta e considerata anche al fine di valutare la compatibilità di nuovi insediamenti ed ancor di più quanto tali aspetti hanno trovato accoglimento ed assunto rilievo nella in una Sentenza del Consiglio di Stato.



REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 8032 del 2014, proposto da Regione Abruzzo, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12;

contro

Forest Cmi Spa, rappresentata e difesa dagli avv. ti Andrea Panzarola, Salvatore Orlando, Giannalberto Mazzei e Arcangelo Pecchia, con domicilio eletto presso Giannalberto Mazzei in Roma,

nei confronti di

Wwf Italia Ong Onlus - Wwf Abruzzo;
Comitato Gestione Partecipata del Territorio, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Di Tonno, con domicilio eletto
presso Maria Assunta Tucci in Roma,

per la riforma

della sentenza del T.A.R. ABRUZZO - SEZ. STACCATA DI PESCARA: SEZIONE I n. 00229/2014, resa tra le parti, concernente valutazione negativa di impatto ambientale per la realizzazione nel territorio del comune di Bomba di una centrale di raccolta e trattamento gas estratto e la costruzione di un metanodotto di all'acciamento alla rete Snam

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Forest Cmi Spa e del Comitato Gestione Partecipata del Territorio;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udi enza pubblica del giorno 17 febbraio 2015 il Cons. Francesco Caringella e uditi per le parti gli avvocati Isabella Bruni per l'Avvocatura Generale dello Stato, Andrea Panzarola, Giannalberto Mazzei e Claudio Di Tonno; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.-Con la sentenza in epigrafe il Primo Giudice ha in parte accolto il ricorso proposto dalla Società Forest CMI S.p.A avverso i giudizi nn. 1929 del 10.4.2012, n. 2139 del 21.2.2013 e n. 2315 del 20.11.2013 con cui il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (Comitato VIA o CCR- VIA) aveva espresso pareri non favorevoli sulla compatibilità ambientale sull'istanza presentata all'Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse (UNMIG) in data 20.2.2009 dalla Forest CMI S.p.a., per la concessione di coltivazione di idrocarburi "Colle Santo", finalizzata alla realizzazione del progetto denominato "Monte Pallano", che prevedeva la perforazione e messa in produzione di ulteriori tre pozzi e una centrale di raccolta e trattamento gas estratto oltre alla costruzione di un metanodotto di allacciamento alla rete Snam.

Va rammentato, in punto di fatto, che la Forest Cmi Spa, già titolare di permesso di ricerca di idrocarburi (D.M. del 13.02.2004), in data 20.2.2009 aveva presentato all'UNMIG istanza volta ad ottenere la concessione di coltivazione "Colle Santo". Parallelamente, con istanza del 15.3.2010, la Forest aveva sottoposto il progetto a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale presso i competenti Uffici della Regione Abruzzo

Le amministrazioni statali coinvolte nel procedimento autorizzativo pendente presso Ministero dello Sviluppo Economico avevano espresso pareri positivi al progetto della Forest, diversamente, il Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale, che aveva formulato valutazione negativa di impatto ambientale.

In particolare, con un primo giudizio negativo n. 1929 del 10.4.2012, il CCR-VIA aveva espresso parere non favorevole sull'istanza della Forest adducendo tre motivi ostativi, quali: il contrasto dell'impianto di trattamento con la Misura MD3 del Piano di tutela della qualità dell'aria; la mancata valutazione, in seno allo studio di impatto ambientale, della quantità di acqua sottratta alle sorgenti a seguito dell'estrazione; la circostanza che "i sistemi di controllo che la ditta propone sono finalizzati alla registrazione di fenomeni legati alla subsidenza, che nel caso avvenissero "innesterebbero un fenomeno irreversibile, con conseguenti danni insostenibili sulla sicurezza della collettività locale, circostanza questa che induce la Commissione ad avvalersi del principio di precauzione".

2. La proponente società impugnava dinanzi al TAR Abruzzo il giudizio negativo, denunciando le carenze istruttorie dell'intera procedura, evidenziando l'irragionevolezza delle motivazioni addotte e segnalando la mancanza di valutazioni tecniche idonee a sostenere il giudizio finale.

Il Giudice di prime cure, con Ordinanza n. 151 del 26.07.2012, accoglieva l'istanza cautelare e rilevava la necessità di un riesame da svolgersi in contraddittorio.

Anche la fase di riesame si concludeva negativamente.

Il CCR-VIA formulava due ulteriori giudizi negativi, nn. 2139 del 21.02.2013 e 2315 del 20.11.2013, impugnati dalla Forest con ricorso per motivi aggiunti del 10.12.2013, nei quali il Comitato Via riproponeva due dei tre motivi ostativi del primo giudizio VIA negativo, ovverosia il contrasto tra il progetto e la misura MD3 del PQA in una con l'assenza di elementi per l'applicazione dell'art. 272 commi 1 e 2 del D.lgs. 152/2002 e con il mancato superamento dei timori legati ai fenomeni di subsidenza.

3. Il Tar Abruzzo con la sentenza n. 229 del 2014 oggetto del presente gravame, accoglieva in parte il ricorso della Forest, annullando i giudizi n. 1929 del 10.4.2012, n. 2139 del 21.2.2013 e n. 2315 del 20.11.2013 del Comitato VIA, ordinando la rinnovazione dell'integrale procedimento e rigettando la domanda risarcitoria.

Il Tar Abruzzo ha considerato cumulativamente i motivi di impugnazione, ritenendoli meritevoli di accoglimento in considerazione dei rilevati profili di carenza di istruttoria e difetto di motivazione dei provvedimenti impugnati.

Con riferimento al primo motivo di diniego, relativo al contrasto del Progetto della Forest con la misura MD3 del Piano Regionale della Qualità dell'Aria (divieto di insediamento di nuove attività industriali ed artigianali con emissioni in atmosfera in aree esterne alle aree industriali), il Giudice di prime cure, muovendo dalla considerazione della peculiare natura delle opere in questione, della " non pianificabilità" delle stesse e dal carattere di pubblica utilità dell'attività estrattiva, ha condiviso la tesi sostenuta dalla società ricorrente in ordine alla diversa natura dell'intervento in questione rispetto agli impianti "industriali e artigianali" considerati dal Piano.

Sicché valorizzando la particolare natura delle opere in questione, il TAR ha considerato indicativo di tale peculiarità il carattere recessivo delle previsioni urbanistiche rispetto al titolo per la costruzione degli impianti necessari all'esercizio della concessione (art. 1, comma 82 *quater*, 1. 23 agosto 2004.n. 239), e ha concluso nel senso dell'inapplicabilità della misura MD3 del P.Q.A. al progetto della Forest.

Quanto al secondo motivo di diniego espresso dal CCR-VIA, imperniato sul rischio di subsidenza connesso all'attività estrattiva e sulla conseguente valorizzazione del c.d. principio di precauzione, il Tar Abruzzo ha riscontrato l'evidente difetto di motivazione sia del primo provvedimento impugnato sia del provvedimento negativo finale emesso all'esito del riesame reso sulla presupposizione di un dato, quale il rischio di innescarsi di fenomeni irreversibili e, comunque, ingestibili, di cui il Comitato non avrebbe dato alcun conto nei provvedimenti impugnati.

Ebbene, pur rilevando i suddetti vizi ed annullando provvedimenti VIA, il Giudice di prime cure ha ritenuto di condividere in linea di principio le considerazioni difensive formulate dalle parti resistenti, ravvisando un rischio "talmente consistente" di danni insostenibili per la collettività locale legati al fenomeno della subsidenza, idoneo a giustificare l'invocazione del principio di precauzione.

Pertanto nell'annullare i provvedimenti Via, il Tar ha indicato alcune "regole applicative" del principio di precauzione da osservarsi nella successiva fase di rinnovazione del procedimento.

In particolare il Tar, da un lato, ha considerato onere probatorio esclusivo del proponente quello di fornire la prova di innocuità dell'intervento da realizzarsi, dall'altro ha parallelamente riconosciuto obblighi motivazionali ricadenti sull'Amministrazione concernenti le ragioni idonee a giustificare il ricorso al principio di precauzione.

Sulla base delle suddette considerazione il Tar ha disposto l'annullamento dei provvedimenti impugnati e ordinato la rinnovazione integrale del procedimento.

4. - Avverso la sopracitata sentenza del T.A.R. Abruzzo- Sez. staccata di Pescara, Sez. I n. 229/2014 hanno proposto appello principale la amministrazioni in epigrafe specificate.

L'appellata Forest CMI S.p.a. nel costituirsi in giudizio, in data 15.10.2014, ha rilevato l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione del rito speciale. In occasione della camera di consiglio fissata con l'applicazione dei termini abbreviati al 21.10.2014, questo Collegio, con ordinanza n. 5212 del 22.10.2014, ha disposto il mutamento del rito.

Successivamente, la società Forest CMI S.p.a. con "atto di appello incidentale e controricorso" del 6.11.2014, ha proposto ricorso incidentale, con istanza cautelare, per l'annullamento e/o riforma in *parte qua* della sentenza, nonché per il risarcimento dei danni patiti e potenziali.

E' intervenuto adesivamente il Comitato in epigrafe specificato.

All'esito della Camera di Consiglio del 18.11.2014 questa Sezione, ritenendo di dover accordare prevalenza all'interesse pubblico a evitare la riedizione della procedura amministrativa, ha adottato l'Ordinanza n. 5269 del 2014 con la quale ha accolto l'istanza cautelare, sospendendo l'esecutività della sentenza impugnata.

Le parti hanno affidato al deposito di apposite memorie l'ulteriore illustrazione delle rispettive tesi difensive.

5. Le parti appellanti, con una serie articolata di censure – alle quali ha integralmente aderito la difesa del Comitato Gestione Partecipata del Territorio- deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 41 e 43 del codice del processo amministrativo e la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado nella parte in cui ha disatteso l'eccezione di irricevibilità e/o inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti del 10.12.2013; lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui si è esclusa l'applicabilità al progetto della Forest della misura MD3 del P.Q.A; evidenzia l'inadeguatezza delle argomentazioni giuridiche spese dal Tribale di prima istanza per sostenere la tesi dell'inapplicabilità del vincolo agli insediamenti estrattivi, criticando la decisione di prime cure nella parte in cui si è ravvisata l'estensibilità agli interventi in questione, relativi all'approvvigionamento energetico da fonti fossili, della disciplina di favore prevista per gli impianti destinati alla produzione di energie rinnovabili; rileva l'inconferenza del richiamo operato dal Giudice di prime cure all'art. 1, comma 82 quater, della legge n. 239/2004; e, da ultimo, censura la

sentenza nel punto in cui affronta il motivo di diniego incentrato sul ricorso al principio di precauzione a fronte dei timori legati al fenomeno della subsidenza, contestando alcuni profili di contraddittorietà oltre che di erroneità delle conclusioni dei Giudici di primo grado.

La Forest controdeduce deducendo l'infondatezza delle censure.

Nella veste di appellante incidentale la Forest Cmi Spa contesta anzitutto le "regole applicative" del principio di precauzione enunciate dal Tar Pescara, considerandole erronee e sproporzionate, espressione di un'applicazione del principio di precauzione nella sua accezione c.d. forte o massimalista, alla stregua della quale tale principio si atteggerebbe come un potere di interdizione totale.

La Società lamenta, inoltre, l'assoluta inidoneità della decisione del Tar a soddisfare il suo interesse sostanziale e a garantirne una tutela piena ed effettiva, per avere nello specifico il Collegio Territoriale ordinato la rinnovazione integrale del procedimento, disattendendo l'istanza di sostituzione dei membri del Comitato con uno o più commissari *ad acta*.

A tal fine evidenzia come l'interesse sostanziale della Società, specie a fronte dell'atteggiamento dilatorio adottato dal Comitato VIA, non sia quello di riaprire e proseguire il procedimento all'infinito ma quello di ottenere entro le dovute tempistiche una decisione finale.

Con un ulteriore motivo di appello incidentale la Forest censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale di prima istanza ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'assunzione della difesa della Regione da parte dell'Avvocatura di Stato, e ripropone l'eccezione facendo leva sul conflitto di interessi tra Regione e Ministero delle Infrastrutture, conflitto che precluderebbe l'assistenza in giudizio della prima da parte dell'Avvocatura dello Stato, per aver l'Amministrazione regionale assunto con i giudizi VIA negativi una posizione di dissenso qualificato nell'ambito di un procedimento autorizzativo pendente presso un'amministrazione statale (MISE) nell'ambito del quale tutte le altre amministrazioni statali coinvolte e facenti capo al MISE (CIRM) o altri Ministeri (MIT- Ufficio dighe) avevano rilasciato pareri positivi.

- 6. Alla stregua delle considerazioni che seguono si deve disporre l'accoglimento dell'appello principale e la reiezione del gravame incidentale.
- 6.1. Non è meritevole di favorevole valutazione, in primo luogo, accoglimento la riproposta eccezione dell'inammissibilità dell'assunzione della difesa della Regione da parte dell'Avvocatura di Stato, avanzata dalla Forest nel terzo motivo dell'appello incidentale con riferimento a un potenziale conflitto di interessi tra il Ministero delle Infrastrutture e l'amministrazione regionale, non potendosi determinare la situazione censurata dalla Forest posto che alle due amministrazioni fanno capo due procedimenti autonomi a tutela di interessi distinti non conflittuali.
- 6.2.- La Sezione, in accoglimento dell'appello principale, ritiene assorbenti le ragioni che hanno portato il Comitato Via

ad avvalersi del principio di precauzione, ragioni da sole idonee a determinare la legittimità dei giudizi negativi emessi dal CCR-VIA in considerazione dei rischi di danni insostenibili per la collettività locale connessi al fenomeno della subsidenza.

Come noto, il richiamato principio di precauzione fa obbligo alle Autorità competenti di adottare provvedimenti appropriati al fine di prevenire i rischi potenziali per la sanità pubblica, per la sicurezza e per l'ambiente, ponendo una tutela anticipata rispetto alla fase dell'applicazione delle migliori tecniche proprie del principio di prevenzione.

L'applicazione del principio di precauzione comporta dunque che, ogni qual volta non siano conosciuti con certezza i rischi indotti da un'attività potenzialmente pericolosa, l'azione dei pubblici poteri debba tradursi in una prevenzione anticipata rispetto al consolidamento delle conoscenze scientifiche, anche nei casi in cui i danni siano poco conosciuti o solo potenziali (cfr., *ex multis*, Cons. Stato Sez. IV, 11 novembre 2014, n. 5525).

Ebbene, posto che le conclusioni cui sono pervenuti i professionisti incaricati dalla Forest in merito al rilievo dei fattori di pericolo e alla possibilità di farvi fronte in modo efficace sono espresse in chiave puramente probabilistica, deve concludersi che non risulta acquisita una prova, dotata di un grado adeguato di attendibilità, della sicurezza della diga e dell'insussistenza del rischio della produzione di conseguenze diverse da quelle stimate dalla proponente. Se si considera poi l'irreversibilità dei fenomeni indotti dalla subsidenza in un'area caratterizzata da conclamati da profili di fragilità, deve considerarsi ragionevole il ricorso del Comitato VIA al principio di precauzione nei termini sopra richiamati.

In definitiva, a fronte del rischio di cedimento della diga e in considerazione delle più ampie esigenze di tutela ambientale e di incolumità pubblica, del tutto legittima appare, nell'esercizio di un potere latamente discrezionale non sindacabile nel merito in assenza di profili di sviamento e travisamento, la conclusione di matrice cautelativa cui è pervenuto il Comitato VIA.

Osserva poi il Collegio che l'onere motivazionale che incombe sull'Amministrazione è stato adeguatamente assolto dal Comitato procedente già in occasione del primo giudizio VIA negativo n. 1929 del 2012, nel quale si dà conto dei timori connessi al fenomeno della subsidenza legata all'estrazione del gas, specie in considerazione dell'ubicazione del giacimento al di sotto del lago e della diga interna e delle conseguenze disastrose che potrebbero derivare da un eventuale crollo della diga. Timori, questi, che hanno reso doverosa la predisposizione di una tutela anticipata e legittima l'applicazione del principio di precauzione.

7. –Tali assorbenti profili consentono di prescindere dalla disamina degli altri argomenti di doglianza prospettati dagli appellanti principali. La reiezione integrale del ricorso di primo grado, conseguente all'accoglimento dell'esaminato motivo d'appello, impedisce la favore valutazione degli ulteriori motivi di appello incidentale volti a contestare la portata conformativa del capo favorevole della sentenza di primo grado.

La complessità delle questioni giustifica la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso principale, respinge l'appello incidentale e, per l'effetto, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere, Estensore

Manfredo Atzeni, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/05/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)